

All 1

REGIONE TOSCANA

Bando

**Sostegno alla creazione e riorganizzazione di attività economiche nei comuni montani
ai sensi della L.R. 4 del 1 marzo 2022 , artt. 2 e 3 co. 1**

INDICE

1. FINALITÀ E RISORSE

- 1.1 Finalità e obiettivi
- 1.2 Dotazione finanziaria

2. DESTINATARI E REQUISITI DI AMMISSIBILITÀ

- 2.1 Destinatari
- 2.2 Requisiti di ammissibilità
- 2.3 Verifica sui requisiti di ammissibilità

3. INTERVENTI FINANZIABILI E SPESE AMMISSIBILI

- 3.1 Domande ammissibili
- 3.2 Massimali di contributo e criteri di premialità
- 3.3 Durata e termini di realizzazione delle spese per il riconoscimento del contributo
- 3.4 Spese ammissibili
- 3.5 Cumulo

4. MODALITÀ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

- 4.1 Organismo Intermedio
- 4.2 Presentazione della domanda
- 4.3 Dichiarazioni e documentazione a corredo della domanda

5. ISTRUTTORIA DELLA DOMANDA E CONCESSIONE

- 5.1 Modalità di istruttoria e fasi del procedimento
- 5.2 Istruttoria di ammissibilità
- 5.3 Integrazione documentale e soccorso istruttorio
- 5.4 Cause d'inammissibilità
- 5.5 Criteri di priorità e premialità
- 5.6 Formazione della graduatoria e concessione dell'agevolazione
- 5.7 Controlli successivi alla concessione dell'agevolazione
- 5.8 Rinuncia all'agevolazione

6. OBBLIGHI

- 6.1 Obblighi del beneficiario

7. REALIZZAZIONE E MODIFICA DELLE SPESE PREVISTE

- 7.1 Adempimenti successivi all'approvazione dell'agevolazione

- 7.2 Varianti
- 7.3 Modifica del beneficiario successivamente alla concessione dell'agevolazione e durante il periodo di mantenimento
- 7.4 Fattispecie di modifica del beneficiario

8. RENDICONTAZIONE, EROGAZIONE E CONTROLLI

- 8.1 Modalità di rendicontazione delle spese ammissibili e verifica
- 8.2 Rimodulazione e riduzione delle spese sostenute e della relativa agevolazione
- 8.3 Modalità di erogazione dell'agevolazione
- 8.4 Controlli in loco e ispezioni
- 8.5 Integrazione documentale e soccorso istruttorio

9. REVOCHE E SANZIONI

- 9.1 Decadenza dell'agevolazione e revoca totale
- 9.2 Revoca parziale
- 9.3 Procedura di revoca e recupero dell'agevolazione
- 9.4 Rimborso forfettario a carico del beneficiario
- 9.5. Sanzioni

10. DISPOSIZIONI FINALI

- 10.1 Informativa e tutela ai sensi del Regolamento UE/679/2016
- 10.2 Responsabile del procedimento, informazioni e contatti
- 10.3 Disposizioni finali

11. RIFERIMENTI NORMATIVI

ALLEGATI AL BANDO

- A) Scheda anagrafica
- B) Scheda Progetto
- C) Modalità di accesso alla piattaforma per la presentazione della domanda
- D) Schema di Domanda e dichiarazioni
 - D1) Modello dichiarazione dimensione aziendale;
 - D2) Modello dichiarazione illeciti amm.vi, capacità a contrarre e precedenti penali
 - Modello dichiarazione assenza carichi pendenti;
 - Modello dichiarazione presenza carichi pendenti;
 - D3) Modello dichiarazione in merito all'assenza di atti sospensivi o interdittivi
 - D4) Modello dichiarazione dichiarazione intestazione fiduciaria
 - D5) Modello dichiarazione cumulo
 - D6) Modello dichiarazione impresa in difficoltà
 - D7) Modello dichiarazione capacità economico finanziaria
 - D8) Modello di Dichiarazione di impegno all'iscrizione nel registro delle imprese
 - D9) Modello di Dichiarazione per le attività economiche da costituire
 - D10) Modello di Dichiarazione sulla provenienza dei prodotti agricoli
 - D11) Consenso al trattamento dati

- E) Calcolo dell'indicatore unitario disagio e graduatoria del maggior disagio. Allegato A alla DGR 1354/2019
- F) Allegato 2 elenco siti "Rete Natura 2000" alla DGR 408/2022
- G) Schema di Patto di Comunità, approvato con DGR 933/2022

1. FINALITÀ E RISORSE

1.1 Finalità e obiettivi

La Regione Toscana, in coerenza con le proprie finalità statutarie, con la legge regionale 4/2022 "Custodi della montagna toscana. Disposizioni finalizzate a contrastare lo spopolamento e a rivitalizzare il tessuto sociale ed economico dei territori montani", con il presente bando, intende tutelare i territori montani promuovendo interventi finalizzati a contrastare lo spopolamento di tali aree, rivitalizzandone e riqualificandone il tessuto sociale ed economico.

Per il raggiungimento di tale finalità, con il presente intervento si disciplinano le modalità operative per attuare l'art. 2 della citata legge che prevede specifiche misure in favore della nascita di nuove attività produttive, o a sostegno della riorganizzazione di attività già esistenti nei territori dei comuni montani

Il presente bando intende inoltre sostenere la sottoscrizione del "Patto di comunità", ai sensi dell'art. 3 della L.R. 4/2022, tra le imprese beneficiarie ed il Comune di riferimento per la gestione attiva del bosco, la cura del territorio e per attività sociali.

Il bando è emanato ai sensi e nel rispetto delle seguenti norme:

- Regolamento (UE) n. 1407/2013
- Regolamento (UE) n. 1408/2013
- Regolamento (UE) n. 651/2014
- D.lgs. n. 123/1998
- L.r. 71/2017
- Lr 4/2022
- L. 241/1990
- L.r. 40/2009
- Decisione di Giunta regionale n. 4 del 7 aprile 2014 e ss.mm.ii
- Deliberazione della Giunta regionale n. 467 del 02/05/2018
- Deliberazioni della Giunta regionale n. 933 del 01/08/2022 e n. 975 dell'8/08/2022 che approvano gli elementi essenziali del presente bando.

L'intervento è altresì attivato in conformità alle disposizioni comunitarie e/o nazionali e regionali vigenti in materia¹, nonché dei principi di semplificazione e di riduzione degli oneri amministrativi a carico delle imprese.

1.2 Dotazione finanziaria

La dotazione finanziaria disponibile per il presente bando è pari a complessivi **euro 4.350.000,00** destinati ai contributi previsti dall'art. 2 della L.R. 4/2022 e da **euro 870.000,00** quale contributo aggiuntivo previsto a fronte della sottoscrizione dei patti di comunità previsti dall'art. 3 della stessa legge.

¹Cfr. Par. 11 "Riferimenti normativi".

2. DESTINATARI E REQUISITI DI AMMISSIBILITÀ

2.1 Destinatari

Possono presentare domanda di contributo:

- Micro, piccole e medie imprese così come definite dall'allegato I del Reg. (UE) n. 651/2014, compresi i liberi professionisti,
- Altri soggetti, operanti in attività di natura imprenditoriale;
- Persone fisiche che si impegnano a costituire un'attività economica entro 6 mesi dalla data del provvedimento di ammissione;

con sede operativa/unità locale localizzata:

- a) in uno dei comuni montani previsti dall'allegato B alla legge 68/2011, in località con altitudinenon inferiore ai 500 metri .s.l.m.;

e appartenenti a tutti i settori produttivi.

In caso di imprese esercitanti attività agricole il requisito dell'altitudine deve riguardare almeno il cinquanta per cento dei terreni su cui è svolta l'attività.

2.2 Requisiti di ammissibilità

I requisiti di ammissibilità sono definiti nel rispetto dell'art. 7 comma 1, lett. a) della L.r. n. 71/2017: *"Per accedere agli interventi regionali, le imprese devono dimostrare: a) il rispetto dei requisiti di carattere generale previsti dalla normativa comunitaria, nazionale e regionale di riferimento per lo svolgimento dell'attività economica"*

Il richiedente, oltre ai requisiti indicati al punto 2.1, deve possedere i seguenti ulteriori requisiti di ammissibilità che devono essere posseduti alla data di presentazione della domanda (ad eccezione del requisito di cui al punto 3., che sarà verificato tramite la consultazione del DURC ON LINE in fase di istruttoria, come da normativa) :

1. essere regolarmente iscritto alla CCIAA territorialmente competente;
2. avere sede legale o sede operativa (unità locale) destinataria/e dell'intervento nel territorio regionale e specificamente in una località rientrante nelle previsioni di cui al paragrafo 2.1. La predetta localizzazione deve risultare da visura camerale o dall'anagrafica del cassetto fiscale in caso di professionisti; per le attività economiche prive di sede o unità locale in Toscana al momento della domanda, la localizzazione deve essere indicata sotto forma di impegno alla costituzione ed iscrizione al registro imprese o a all'inizio attività tramite apertura di P. IVA, (dichiarazione di cui al punto 4.3. lettera A). Detto requisito deve sussistere al momento del pagamento. In ogni caso le spese per cui si richiede l'agevolazione devono essere sostenute esclusivamente per la sede o unità locale destinataria dell'intervento come verificabile dalle informazioni contenute sui singoli giustificativi di spesa e dalla eventuale ulteriore documentazione contenuta nella rendicontazione finale di spesa;
3. essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali a favore dei lavoratori o essere in possesso della certificazione che attesti la sussistenza e l'importo di crediti certi, liquidi ed esigibili vantati nei confronti di pubbliche amministrazioni e verificabile attraverso il DURC di importo almeno pari agli oneri contributivi accertati e non ancora versati da parte del

- medesimo soggetto²(DURC). Il soggetto richiedente che al momento della presentazione della domanda non ha sede o unità operativa in Toscana ma in altro Stato dell'UE è tenuto a produrre la documentazione equipollente al DURC secondo la legislazione del Paese di appartenenza;
4. Non trovarsi in - né avere in corso di definizione un procedimento per la dichiarazione di - una delle seguenti posizioni:
 - a) fallimento, liquidazione coattiva, concordato preventivo, concordato preventivo con continuità aziendale, accordo di ristrutturazione dei debiti ed ogni altra procedura concorsuale prevista dalla Legge Fallimentare (R.D. n. 267/1942);
 - b) una delle fattispecie previste dal Codice della Crisi d'impresa e dell'insolvenza di cui al D.lgs. n. 14/2019, ossia liquidazione giudiziale o in uno degli istituti ad essa collegati, accordo attuativo di piani attestati di risanamento, accordo di ristrutturazione dei debiti, concordato in continuità aziendale (diretto, indiretto e misto), concordato preventivo, sovraindebitamento, concordato minore, composizione negoziata per la soluzione della crisi di impresa.
 - c) liquidazione volontaria, scioglimento e liquidazione, come disciplinate dal Codice Civile;
 5. non essere stato oggetto nei precedenti tre anni di procedimenti amministrativi connessi ad atti di revoca³ adottati dalla Regione Toscana per:
 - a) indebita percezione dell'agevolazione per carenza dei requisiti essenziali previsti dal bando, oppure per irregolarità della documentazione prodotta, comunque imputabili al soggetto beneficiario e non sanabili, (art. 21 comma 4 lett. a) della L.r. 71/2017);
 - b) venir meno dell'unità produttiva localizzata in Toscana, (art. 20 comma 1 lett. b) della L.r. 71/2017);
 - c) venir meno dell'investimento oggetto di agevolazione, (art. 20 comma 1 lett. a) della L.r. 71/2017);
 - d) mancato rispetto del piano di rientro (art. 21 comma 5 lett. b) della L.r. 71/2017);
 - e) provvedimenti definitivi adottati dall'Autorità competente ai sensi dell'art.14 del D.lgs. 9 aprile 2008, n. 81 (Attuazione dell'articolo 1 della Legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro) (art. 21 comma 4 lett. d) della L.r. 71/2017);
 - f) rinuncia all'agevolazione trascorsi sessanta giorni dalla data di ricevimento della comunicazione di assegnazione e, in caso di agevolazione concessa sotto forma di garanzia, la rinuncia alla stessa trascorsi trenta giorni dalla data di ricevimento della delibera di concessione di finanziamento da parte del soggetto finanziatore (art. 23 comma 2 lett. b) della L.r. 71/2017), fatta salva la rinuncia intervenuta per i bandi emanati ai sensi della L.r. 35/2000;
 - g) revoca parziale dell'agevolazione, (art. 22 della L.r. 71/2017), predisposta in rapporto al periodo per il quale non è soddisfatto il requisito di mantenimento dell'investimento;
 - h) mancato rispetto dell'obbligo di mantenimento dell'incremento occupazionale realizzato (art. 20 comma 2 della L.r. 71/2017);
 - i) mancata realizzazione del progetto (art. 21 comma 1 della L.r. 71/2017).
 6. ai sensi del D.lgs. n. 231/2001⁴:

²Art. 13 bis, comma 5 D.L. n. 52/2012 e D.M. 13 marzo 2013 e D.M. 14 gennaio 2014.

³Art.23 L.r. n. 71/2017

- a) possedere capacità di contrarre ovvero non essere stato oggetto di sanzione interdittiva o altra sanzione che comporti il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione⁵;
 - b) non essere destinatario di sentenze di condanna né di misure cautelari per gli illeciti amministrativi dipendenti dai reati di cui al citato D.lgs. n. 231/2001;
7. non aver riportato (legale rappresentante) nei cinque anni precedenti (secondo la legislazione italiana e risultanti dal certificato generale del casellario giudiziale⁶ o da documentazione equipollente dello Stato in cui è stabilita l'impresa)⁷:
- a) condanna con sentenza passata in giudicato o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'art. 444 c.p.p. per uno dei seguenti reati (delitti consumati o tentati anche se hanno beneficiato della non menzione): associazione per delinquere, associazione per delinquere di stampo mafioso, traffico illecito di rifiuti, associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti e psicotrope, corruzione, peculato, frode⁸, compresi i reati contro il patrimonio commessi mediante frode, di cui al Titolo XIII, Capo II, del Codice Penale; terrorismo, riciclaggio, sfruttamento del lavoro minorile;
 - b) condanna con sentenza passata in giudicato o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'art. 444 c.p.p. per uno dei seguenti reati (anche se hanno beneficiato della non menzione) in materia: di imposte sui redditi e sul valore aggiunto (reati tributari ai sensi del D.lgs. n. 74/2000); ambientale e di smaltimento dei rifiuti e di sostanze tossiche (D.lgs. n. 152/2006 e L. n. 68/2015);
 - c) condanna con sentenza passata in giudicato o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'art. 444 c.p.p. per le seguenti gravi fattispecie di reato in materia di lavoro individuate ai sensi della Decisione di Giunta regionale n. 4 del 25/10/2016 (c.d. caporalato)(anche se hanno beneficiato della non menzione): omicidio colposo o lesioni gravi o gravissime commesse con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro (artt. 589 e 590 c.p.; art. 25-septies del D.lgs. 231/2001); reato di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro – art. 603 bis c.p.; gravi violazioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro (allegato I del D.lgs. 81/2008); reati in materia di sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani (D.lgs. 24/2014 e D.lgs. 345/1999); reati in materia previdenziale: omesso versamento di contributi previdenziali e assistenziali (di cui all'art. 2, commi 1 e 1 bis del D.L. n. 463/1983, convertito dalla legge n. 638/1983); omesso versamento contributi e premi previsti dalle leggi sulla previdenza e assistenza obbligatorie (art. 37 L. 689/1981);
 - d) condanna con sentenza passata in giudicato o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'art. 444 c.p.p. per ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità a contrarre con la pubblica amministrazione; se la sentenza non fissa la durata della pena accessoria della incapacità di contrarre con la

⁴D.lgs. 08-06-2001 n. 231 ("Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica")

⁵Art. 9, comma 2, lettera c), D.Lgs. 08-06-2001 n. 231. Da verificare attraverso il casellario giudiziale delle sanzioni amministrative ex D.lgs. 231/2001 ex art 9, comma 2, lett. c) Anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato (artt.31 e 32 D.P.R. 313/2002)

⁶Casellario giudiziale delle persone fisiche ex art. 39 del D.P.R. 313/2002

⁷Per il sistema UE vedere D.Lgs. 12/05/2016, n. 75

⁸Art. 325 TFUE (Trattato Funzionamento Unione Europea)

pubblica amministrazione, ovvero non sia intervenuta riabilitazione, tale durata è pari a cinque anni, salvo che la pena principale sia di durata inferiore e, in tal caso, è pari alla durata della pena principale.

Per i requisiti di cui al punto 7, lett. a), b), c), e d), il richiedente è tenuto ad indicare tutte le condanne penali riportate, comprese quelle che beneficiano della "non menzione". In ogni caso non rilevano i reati per i quali sia intervenuta la riabilitazione, la estinzione del reato dopo la condanna⁹ o in caso di revoca della condanna medesima o la depenalizzazione;

8. rispettare le norme in materia di contrasto del lavoro nero e sommerso¹⁰ e per tale motivo, non essere stato oggetto, nell'ultimo biennio, di provvedimenti di sospensione dell'attività imprenditoriale o di provvedimenti interdittivi alla contrattazione con le pubbliche amministrazioni e alla partecipazione a gare pubbliche;¹¹
9. essere in regola con le disposizioni in materia di aiuti ex art. 107 del Trattato che istituisce la Comunità europea individuati come illegali o incompatibili dalla Commissione europea¹²; detto requisito è soddisfatto laddove il richiedente non sia stato "destinatario di un ordine di recupero pendente a seguito di una precedente decisione della Commissione che dichiara un aiuto illegale e incompatibile";
10. possedere la "dimensione" di MPMI;
11. non aver violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all'articolo 17, comma 3 della legge 19 marzo 1990, n. 55; e a tal proposito dovrà comunicare alla Regione la composizione della compagine societaria e fornire ogni altra informazione ritenuta necessaria dall'Amministrazione;
12. non avere (legale rappresentante) procedimenti penali in corso di definizione e/o non aver riportato sentenze non ancora definitive per le fattispecie di cui alla Decisione di Giunta regionale n. 4 del 25/10/2016 (c.d. Caporalato) ed, in particolare:
 - a) omicidio colposo o lesioni gravi o gravissime commesse con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro (artt. 589 e 590 c.p.; art. 25-septies D.Lgs. 231/2001);
 - b) reato di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro - articolo 603 bis c.p.;
 - c) gravi violazioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro (allegato I D.Lgs. 81/2008);
 - d) reati in materia di sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani (D. Lgs. 24/2014 e D.Lgs. 345/1999);
 - e) omesso versamento ritenute operate nei riguardi dei lavoratori, di importo superiore a 10.000 euro (D.lgs. 463/1983);
 - f) omesso versamento contributi e premi per un importo non inferiore al maggior importo tra 2.582,26 euro e il 50% dei contributi complessivamente dovuti (art. 37 L. 689/1981).

In merito a tale requisito, il richiedente è tenuto ad indicare tutti i procedimenti penali pendenti ed in corso di definizione e/o le sentenze non ancora definitive. Detto requisito sarà verificato non ai fini dell'ammissibilità della domanda, ma ai

⁹Con riferimento alla riabilitazione ed estinzione del reato occorre produrre la relativa Ordinanza di Declaratoria del Tribunale emessa precedentemente alla presentazione della domanda.

¹⁰Art. 25, L.r. n. 71/2017

¹¹Art. 14 D.Lgs. n. 81/2008

¹²D.P.C.M. 23-05-2007, in attuazione dell'art. 1, comma 1223, della Legge finanziaria 2007; Cfr Allegato D. e sito <http://www.politicheeuropee.gov.it/it/attivita/aiuti-di-stato/recupero-aiuti-illegali/>

fini dell'erogazione dell'agevolazione concessa che, in caso di esito positivo, verrà sospesa fino alla definizione del procedimento giudiziario;

13. essere impresa attiva.

Le imprese inattive, pertanto, dovranno essere attive al momento della presentazione della domanda di erogazione a titolo di anticipo/per stato avanzamento lavori (S.A.L.)/a saldo, salvo il caso per cui l'attività dell'impresa beneficiaria sia soggetta a specifiche norme e prescrizioni di legge che ne condizionino l'avvio.

14. possedere la capacità economico-finanziaria in relazione al progetto da realizzare; la verifica verrà effettuata mediante valutazione dell'adeguatezza patrimoniale.

L'accesso ai bandi è garantito a tutte quelle imprese che dimostrino di rispettare detto requisito.

Adeguatezza patrimoniale (compartecipazione al rischio)

Il fattore è espresso dal seguente parametro:

$$PN / (CP-C) > 0,2$$

dove

PN = patrimonio netto della singola impresa quale risultante dall'ultimo bilancio depositato alla data di presentazione della domanda. Eventuali crediti verso soci per versamenti ancora dovuti (voce A dello Stato Patrimoniale ex art. 2424 C.C.) saranno portati a decurtazione del patrimonio netto. Per le imprese esonerate dalla tenuta della contabilità ordinaria e/o non obbligate alla redazione del bilancio il PN si desume sulla base dei valori di stato patrimoniale indicati nell'ultima dichiarazione dei redditi presentata prima della domanda ovvero, ove non presenti (imprese in contabilità semplificata), sulla base di un prospetto redatto ai sensi dell'art. 2424 C.C. ed allegato alla dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà resa ai sensi del DPR n. 445/2000 dal legale rappresentante dell'impresa attestante la veridicità dei dati in esso contenuti.

CP = somma dei costi complessivi di progetto relativi all'impresa indicato in domanda;

C = importo del contributo richiesto dall'impresa

Per le imprese di nuova costituzione che alla data della presentazione della domanda non hanno ancora depositato il primo bilancio, in luogo del PN si considera il valore del capitale sociale risultante dall'atto costitutivo per la parte effettivamente versata alla data della domanda.

Ad incremento di PN potranno essere considerati:

I) per le imprese di nuova costituzione, qualora l'ammontare del capitale sociale effettivamente versato alla data della domanda risulti non sufficiente a soddisfare il rispetto del parametro, potrà essere assunto l'intero ammontare di capitale sociale deliberato purché in tal caso accompagnato da dichiarazione di impegno dei soci all'integrale versamento prima della richiesta di erogazione, anche a titolo di anticipazione;

II) eventuali crediti verso soci per versamenti ancora dovuti (voce A dello Stato Patrimoniale ex art. 2424 C.C.), accompagnati da dichiarazione di impegno dei soci al versamento prima della richiesta di erogazione, anche a titolo di anticipazione;

III) un eventuale aumento di capitale rispetto a quello risultante dall'ultimo bilancio approvato, aumento che risulti deliberato e attestato da atto notarile depositato presso il Registro Imprese della CCIAA, ai sensi del Codice Civile, alla data di presentazione della domanda;

IV) eventuali versamenti in conto capitale effettuati dai soci successivamente alla data di riferimento dell'ultimo bilancio approvato, risultanti da contabile bancaria.

I versamenti di cui ai precedenti punti dovranno risultare effettuati, nella misura in cui abbiano concorso al soddisfacimento del parametro, antecedentemente alla prima richiesta di erogazione, anche a titolo di anticipazione, e non potranno

essere sostituiti, neppure parzialmente, da eventuali utili nel frattempo prodotti dall'impresa e non distribuiti. Il mancato adempimento di quanto sopra comporterà il venire meno di uno dei requisiti essenziali richiesti per l'accesso al bando.

15. non essere impresa in difficoltà ai sensi della normativa vigente
16. rispettare le disposizioni sul cumulo secondo la normativa vigente al momento dell'emanazione del bando;
17. per le imprese con codici ATECO appartenenti alle divisioni C10, 11 e 12 (Industria alimentare e del tabacco) occorre che i prodotti agricoli trasformati e/o commercializzati negli impianti finanziati siano di provenienza diretta da produttori agricoli primari per una quota inferiore al 51% della quantità totale annua trasformata e commercializzata nell'impianto medesimo.

2.3 Verifica sui requisiti di ammissibilità

I requisiti di ammissibilità, compatibilmente con i tempi istruttori, saranno verificati per ciascun beneficiario prima del provvedimento di concessione al fine di limitare l'adozione da parte dell' Organismo Intermedio – Sviluppo Toscana - di provvedimenti di revoca o decadenza dal contributo o finanziamento concesso e/o progetto avviato.

Sui requisiti di ammissibilità saranno effettuate:

- **verifiche d'ufficio con controllo puntuale** dei requisiti di cui al paragrafo 2.2 ai punti 1, 2, 3, 4, 5, 9, 13, 15, 16. .
- **verifiche delle autocertificazioni con controllo a campione** del 40% del possesso alla data di presentazione della domanda dei requisiti di cui ai punti 6, 7, 8, 10, 11, 12, 14 e 17. del medesimo paragrafo 2.2.
- **verifiche del 100%** del possesso dei requisiti di cui al paragrafo 2.1. (altitudine) rilasciato in forma di dichiarazione

Nel caso in cui il richiedente risulti iscritto nell'elenco delle "Imprese con rating di legalità"¹³ **non è richiesta** la dichiarazione del possesso dei requisiti di cui ai punti 6., 7. e 8.

Nel caso di persone fisiche, i richiedenti devono compilare la dichiarazione di cui all'allegato D 9 impegnandosi a costituire l'attività economica entro 6 mesi dalla data di ammissione, a pena di decadenza, ed ad inviare copia dell'atto costitutivo e dati relativi all'avvenuta iscrizione alla CCIAA territorialmente competente, numero C.F. P.IVA attribuito e tutti i dati e le dichiarazioni richieste per le attività economiche già costituite entro i successivi 10 gg.

La persona che presenta domanda in qualità di futuro rappresentante legale dell'attività economica deve essere dotato di PEC e di firma digitale.

I requisiti di ammissibilità di cui al paragrafo 2.2. saranno verificati dopo l'avvenuta costituzione, pertanto la domanda presentata da persona fisica è soggetta ad ammissione con riserva, che viene sciolta dopo l'avvenuta verifica dei suddetti requisiti con il provvedimento di concessione.

¹³Decreto 20 febbraio 2014, n. 57 - MEF-MISE - Regolamento concernente l'individuazione delle modalità in base alle quali si tiene conto del rating di legalità attribuito alle imprese ai fini della concessione di finanziamenti.

3. INTERVENTI FINANZIABILI E SPESE AMMISSIBILI

3.1 Domande ammissibili

I soggetti partecipanti dovranno presentare una domanda coerente con le finalità dell'art. 2 della L.r. 4/2022, ossia favorire la rivitalizzazione del tessuto sociale ed economico dei territori indicati al paragrafo 2.1., attraverso la creazione nuove attività economiche o il consolidamento di attività economiche già esistenti.

3.2 Massimali di contributo e criteri di premialità

L'aiuto sarà concesso sotto forma di contributo a fondo perduto pari a:

- euro 10.000,00 per la riorganizzazione di attività economiche costituite in data antecedente al 01/01/2022;
- euro 20.000,00 per il sostegno ad attività economiche di nuova costituzione (costituite non oltre il 01/01/2022) o da costituire.

I contributi di cui sopra sono elevabili fino ad un massimo di euro 15.000,00 nel caso di riorganizzazione di imprese e di euro 25.000,00 nel caso di attività economiche da costituire o costituite dal 01/01/2022 al verificarsi di uno o più dei seguenti criteri:

1. incremento del livello occupazionale, espresso in termini di ULA per l'esercizio in corso, rispetto al dato registrato nell'esercizio precedente¹⁴;
2. crescita del volume di attività, inteso come volume degli investimenti dei due esercizi precedenti alla data di presentazione della domanda¹⁵;
3. presenza di elementi di innovazione tecnologica, così come definiti negli allegati 6A e 6B del bando del Ministero dello Sviluppo Economico "BENI STRUMENTALI" (NUOVA SABATINI)¹⁶;
4. presenza di elementi di sostenibilità ambientale quali: adesione a sistemi di gestione ambientale e relativa certificazione, produzione di prodotti con marchio ambientale, etichette ambientali e/o altri elementi relativi a utilizzo di fonti di energia rinnovabili; adesione a protocolli per la riduzione dell'impatto ambientale; applicazione di forme di economia circolare; utilizzo mezzi elettrici.
5. in caso di imprese agricole: adesione a disciplinari di agricoltura biologica; aderenti al progetto "Filiera corta" e altri disciplinari regionali; localizzate nei siti "Rete Natura 2000" ai sensi della l.r. 30/2015.

In caso di possesso di uno dei suddetti criteri, l'importo concesso sarà pari euro 12.500,00 per le imprese esistenti ed a euro 22.500,00 per le neo costituite. In caso di possesso di due dei suddetti criteri gli importi sono elevati rispettivamente a euro 15.000,00 e 25.000,00.

Nel caso di attività da costituire i suddetti criteri sono attestati in domanda sotto forma di impegno e soggetti a verifica a seguito di avvenuta costituzione.

¹⁴ I riferimenti ai fini del calcolo delle ULA sono quelli presenti nell'allegato 3 alla circolare INPS n.111/2013;

¹⁵ Per la verifica del requisito si farà riferimento, per le imprese che redigono il bilancio, alla voce delle immobilizzazioni materiali e immateriali dello Stato Patrimoniale confrontando i valori dell'esercizio in corso con quelli dell'esercizio precedente, nel caso di attività economiche da costituire il requisito è dichiarato come impegno in domanda e la verifica sarà effettuata confrontando i valori relativi dei primi due esercizi.

¹⁶ https://www.mise.gov.it/images/stories/normativa/allegato_n_6A_%2010_marzo_circolare_9%20marzo_2017_n._22504.pdf - https://www.mise.gov.it/images/stories/normativa/Allegato-n.6_B.pdf

Alle attività economiche, risultanti beneficiarie del presente bando, che dichiareranno in domanda l'interesse alla sottoscrizione del "Patto di comunità" ai sensi dell'art. 3 della L.R. 4/2022, sarà riconosciuto un ulteriore importo, pari al 20% del contributo concesso¹⁷.

Gli aiuti sono inquadrati all'interno del regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis".

Nel caso di imprese agricole il regime di riferimento è il regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis» nel settore agricolo.

Il contributo di cui al presente intervento è cumulabile con altre agevolazioni concesse come Aiuti di Stato (definiti ai sensi degli artt. 107 e 108 del Trattato sul Funzionamento dell'Unione europea), con contributi a titolo di "de minimis" o con Fondi UE a gestione diretta, che non costituiscono Aiuti di Stato nei termini descritti al par. 3.5.

3.3 Durata e termini di realizzazione delle spese per il riconoscimento del contributo

Termine iniziale e finale

Il termine iniziale per l'avvio a realizzazione delle spese i fini del riconoscimento del contributo è convenzionalmente fissato al giorno successivo alla presentazione della domanda. E' possibile anticipare tale termine, ai fini del riconoscimento delle spese sostenute ad una data anteriore, che comunque non può essere antecedente al **01/01/2022**.

Il totale del contributo richiesto è riferito a cinque annualità a partire dal termine iniziale ed è riferito a spese da sostenere nello stesso arco temporale.

Ai fini di cui sopra fa fede la data di emissione dei giustificativi di spesa (fattura o equipollente), potendosi il pagamento perfezionare entro la data di trasmissione della rendicontazione al soggetto incaricato della verifica amministrativa.

Ai fini del riconoscimento dell'incremento del contributo del 20%, la sottoscrizione del "Patto di comunità" con il Comune di riferimento deve avvenire entro il 31/12/2022.

3.4 Spese ammissibili

Il contributo è concesso per sostenere prevalentemente spese di liquidità e pertanto sono ammissibili le seguenti tipologie di costi:

- Spese per il personale;
- Acquisto di scorte e materie prime, utenze;
- Spese per affitto di locali, noleggio macchinari e attrezzature compresi i canoni di leasing;
- Spese di manutenzione;
- Spese di consulenza/acquisto di servizi funzionali all'esercizio dell'attività;

E' inoltre ammessa la spesa per acquisto di macchinari e attrezzature, purché non costituisca la voce prevalente delle spese rendicontate nell'arco del quinquennio.

¹⁷ Con DGR 933/2022 è stato approvato lo "Schema di patto di comunità", alliegato anche al presente bando sotto la lettera G

Non sono ammissibili:

- A) spese pagate in contanti;
- B) spese parzialmente quietanzate;
- C) spese per garantire il rispetto da parte dell'impresa della normativa in materia di sicurezza dei luoghi di lavoro;
- D) spese per formazione professionale;
- E) beni prodotti o servizi erogati da da soci/amministratori o coniugi/parenti/affini, entro il secondo grado, degli stessi; non sono altresì ammissibili i giustificativi emessi da società/impresе di cui i componenti del CdA (o loro coniugi/parenti/affini entro il secondo grado) sono soci/titolari;
- F) imposte e tributi, fatta eccezione per i contributi e gli oneri previdenziali dei dipendenti come risultanti da buste paga e F24;
- G) acquisizione di azioni o quote di un'impresa;
- H) imposta sul valore aggiunto, se recuperabile;
- I) interessi passivi;
- J) commissioni per operazioni finanziarie;
- K) perdite di cambio e gli altri oneri meramente finanziari;
- L) ammende e le penali;

3.5 Cumulo

I costi sostenuti per la realizzazione dell'intervento possono essere oggetto di altre agevolazioni alle seguenti condizioni:

- sempre, se riguardano costi ammissibili diversi individuabili;
- fino alle intensità di aiuto più elevate previste dal capo III del Reg. UE 651/2014, da altri regolamenti o decisioni della Commissione Europea, se invece riguardano gli stessi costi ammissibili individuabili, in tutto o in parte coincidenti.

In ogni caso la somma del sostegno pubblico complessivamente fornito non può superare l'importo totale dei costi ammissibili.

Al fine del rispetto del divieto di cumulo e per evitare un doppio finanziamento, laddove l'esistenza del contributo sia nota al momento dell'emissione della fattura e il fornitore sia disponibile, è possibile inserire il timbro di annullo nel campo "note" della fattura in fase di emissione della stessa, secondo le disposizioni di dettaglio da approvare con atto successivo e pubblicate nella sezione del sito internet di Sviluppo Toscana dedicata alla rendicontazione del presente bando.

La dicitura da inserire ai fini dell'annullamento è la seguente:

Bando per il sostegno alle attività economiche nei comuni montani ai sensi della LR 4 2022 - "Custodi della Montagna"

Operazione CUP

Spesa di Euro

rendicontata per l'annualità (indicare anno e n. ordinale da prima a quinta, es. 2022/prima annualità)

L'importo da indicare corrisponde alla quota di costo ammissibile che si intende imputare al progetto per il singolo giustificativo di spesa.

4. MODALITÀ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

4.1 Organismo Intermedio

Ai sensi della L.r. 28/2008 e ss.mm.ii. il Organismo Intermedio del presente bando è Sviluppo Toscana S.p.A.

4.2 Presentazione della domanda

Le domande potranno essere presentare a partire dalle ore 10,00 del giorno **7 ottobre 2022** ed entro e non oltre le ore 17,00 del **11 novembre 2022**.

La domanda di agevolazione, redatta in lingua italiana, è presentata esclusivamente on line, tramite SPID, CIE, CNS sul portale di Sviluppo Toscana S.p.A., <https://accessosicuro.sviluppo.toscana.it/> secondo le indicazioni fornite in Allegato C.

La domanda consiste nel documento in formato pdf, generato automaticamente dal sistema informatico di Sviluppo Toscana S.p.A. nel momento conclusivo della compilazione, comprensivo di tutte le dichiarazioni/schede presenti on-line, e di tutti gli eventuali ulteriori documenti che i soggetti destinatari/beneficiari intendono allegare, firmato digitalmente¹⁸ da parte del legale rappresentante del soggetto destinatario/beneficiario, rientrante tra i soggetti indicati al paragrafo 2.1 del presente Bando, o dalla persona fisica che presenta domanda per l'attività economica da costituire, e completo di tutti i documenti obbligatori descritti all'interno del paragrafo 4.3 e conformi, nei contenuti e nelle modalità, alle indicazioni previste.

Le dichiarazioni relative al possesso dei requisiti richiesti sono rese nella forma dell'autocertificazione ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 e con le responsabilità di cui agli artt. 75 e 76 dello stesso.

La firma digitale dovrà essere apposta utilizzando dispositivi conformi alle Regole tecniche previste in materia di generazione, apposizione e verifica delle firme elettroniche avanzate, qualificate e digitali (per ogni informazione: <https://www.agid.gov.it/it/piattaforme/firma-elettronica-qualificata/software-verifica>). (v. paragrafo 4.2.)

La domanda è soggetta al pagamento dell'imposta di bollo pari a euro 16,00. Tale adempimento viene assolto mediante versamento a intermediario convenzionato con l'Agenzia delle Entrate, che rilascia la marca dotata di numero di identificazione da indicare nella domanda di aiuto. L'applicazione della marca da bollo sulla domanda di aiuto deve essere effettuata inserendo il numero e la data nell'apposito campo della scheda "Dati di domanda" presente sul sistema.

La domanda si considera pervenuta contestualmente alla presentazione della domanda online.

Ulteriori dettagli sono disponibili nell'Allegato - del presente bando e sul sito internet del Organismo Intermedio nella parte dedicata a "Istruzioni per la presentazione della domanda".

Non è ammissibile:

1. la domanda non presentata in lingua italiana;

¹⁸A tale proposito si informa che con Deliberazione CNIPA 45/09, sono state introdotte modifiche nei formati di firma digitale dei documenti, con utilizzo di nuovi algoritmi. Pertanto dall'1/07/2011 l'unico algoritmo valido per la firma digitale è quello denominato SHA-256 supportato dalle ultime versioni di Dike e altri applicativi conformi al regolamento CNIPA. Le domande di aiuto firmate digitalmente con algoritmi non conformi alla Deliberazione CNIPA sopracitata (SHA-1) non saranno pertanto ritenute ammissibili.

2. la domanda non sottoscritta digitalmente;
3. la domanda sottoscritta da persona non titolata alla firma nel caso di soggetto già costituito;
4. la domanda sottoscritta da soggetto diverso rispetto a quello a nome del quale la stessa è redatta;
5. la domanda priva anche di un solo documento richiesto dal presente paragrafo del Bando nonché della documentazione obbligatoria richiesta;
6. la domanda di aiuto firmata digitalmente con algoritmo non conforme alla Deliberazione CNIPA 45/09 (SHA-1) chiave non abilitata alla firma.

Gli indirizzi di posta elettronica per eventuali informazioni inerenti i contenuti del bando sono i seguenti: custodimontagna@sviluppo.toscana.it e sviluppo@sviluppo.toscana.it

Si precisa che per il supporto alla compilazione e per le problematiche di tipo tecnico l'indirizzo di posta elettronica è supportocustodi@sviluppo.toscana.it

4.3 Dichiarazioni e documentazione a corredo della domanda

- A) DICHIARAZIONE DI IMPEGNO RELATIVO ALL'ISCRIZIONE NEL REGISTRO DELLE IMPRESE della CCIAA territorialmente competente o alla registrazione della P. IVA, in relazione alla sede o unità locale destinatarie dell'intervento, di un'attività economica identificata come prevalente, nelle sezioni ATECO ISTAT 2007 previste al paragrafo 2.1 (requisiti di accesso di cui ai punti 1. e 2. per le attività economiche prive di sede o unità operativa in Toscana al momento della domanda) (All. D8);
- B) DICHIARAZIONE DEGLI ILLECITI AMMINISTRATIVI e CAPACITA' A CONTRARRE ai sensi dell' art. 9, comma 2, lettera c), D.lgs. 08-06-2001 n. 231 (requisito punto 6) del paragrafo 2.2) e DICHIARAZIONE DEI PRECEDENTI PENALI (requisito punto 7) del paragrafo 2.2)(All. D2);
- C) DICHIARAZIONE DEL RISPETTO DELLE NORME IN MATERIA DI CONTRASTO DEL LAVORO NERO E SOMMERSO (requisito n. 8) (All. D3);
- D) DICHIARAZIONE DELLA DIMENSIONE AZIENDALE (requisito n. 10) (All. D1);
- E) DICHIARAZIONE DI INTESTAZIONE FIDUCIARIA (requisito n. 11) (All. D4);
- F) DICHIARAZIONE DI CUMULO (requisito n. 16) (All. D5);
- G) DICHIARAZIONE DEI CARICHI PENDENTI (requisito n. 12) (All. D2.1 e D2.2);
- H) DICHIARAZIONE DI CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI (All. D11);
- I) DICHIARAZIONE SUL POSSESSO DELLA CAPACITÀ ECONOMICO-FINANZIARIA IN RELAZIONE AL PROGETTO DA REALIZZARE e DOCUMENTAZIONE ECONOMICA (requisito n. 14) (All. D7):
 - a) per le attività economiche già costituite, con l'obbligo del deposito dei bilanci presso la CCIAA, la documentazione disponibile sul Registro Imprese sarà acquisita d'ufficio da Sviluppo Toscana;
 - b) per le attività economiche che alla data di presentazione della domanda, non abbiano ancora chiuso il primo bilancio: la situazione economica e patrimoniale di periodo su cui sia apposto un timbro o una dichiarazione del tenentario delle

scritture contabili che attestino la conformità delle informazioni fornite rispetto alle scritture contabili esistenti al momento della presentazione.

c) nel caso di attività da costituire è necessario allegare un prospetto previsionale (conto economico e stato patrimoniale) per il 2022, 2023 e 2024 e uno schema semplificato di business plan.

d) per gli altri soggetti, operanti in attività di natura imprenditoriale, non tenuti al deposito del bilancio presso la cciaa è necessario allegare copia dell'ultimo bilancio approvato.

- J) COPIA DELL'ATTO NOTARILE DI AUMENTO DI CAPITALE DEPOSITATO PRESSO LA CCIAA (requisito n. 14, eventuale) territorialmente competente, ed attestante, ai sensi del codice civile, l'aumento di capitale deliberato (in caso di aumento di capitale rispetto a quello risultante dall'ultimo bilancio approvato) unitamente alle contabili attestanti il versamento da parte dei soci dell'aumento di capitale sottoscritto;
- K) COPIA DELLE CONTABILI BANCARIE ATTESTANTI IL VERSAMENTO EFFETTUATO (requisito n. 14, eventuale) in caso di versamenti in conto capitale effettuati da soci successivamente alla data di riferimento dell'ultimo bilancio approvato;
- L) DICHIARAZIONE SULLA PROVENIENZA DEI PRODOTTI AGRICOLI che dev'essere presentata da ciascuna impresa avente codici ATECO appartenenti alle divisioni 10, 11 e 12 e sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante (All. D10);
- M) nel caso di liberi professionisti è necessario allegare l'anagrafica del cassetto fiscale
- N) DICHIARAZIONE DI NON ESSERE IMPRESA IN DIFFICOLTA'

La Regione Toscana, per il tramite di Sviluppo Toscana, si riserva la facoltà di **richiedere integrazioni sulla documentazione presentata** secondo le specifiche di cui al successivo paragrafo 5.4.

Una volta presentata la domanda sul sistema informatico non è ammessa la possibilità di presentare alcuna documentazione aggiuntiva se non espressamente richiesto dall'organismo intermedio in fase di istruttoria di ammissibilità. Nel caso di domanda presentata da futuri titolari di una costituenda attività economica la suddetta documentazione dovrà essere compilata e sottoscritta entro i 10 giorni successivi alla comunicazione di avvenuta costituzione e sarà soggetta alle relative verifiche.

5. ISTRUTTORIA DELLA DOMANDA E CONCESSIONE

5.1 Modalità di istruttoria e fasi del procedimento

L'iter procedimentale delle domanda si articola nelle seguenti fasi:

- istruttoria di ammissibilità (v. paragrafo 5.2).

In relazione alla suddetta istruttoria verranno esaminate le cause di inammissibilità della domanda (v. paragrafo 5.4), vale a dire cause che impediscono alla domanda di accedere alla successiva fase di formazione della graduatoria.

- selezione

I progetti verificati ammissibili a seguito dell'istruttoria sopra menzionata verranno collocati in graduatoria in base ai criteri di priorità di cui al paragrafo 5.5.

- formazione della graduatoria (v. paragrafo 5.6) con attribuzione del contributo sulla base dei criteri di premialità di cui al par. 5.5

L'istruttoria prende avvio dal giorno successivo al termine finale di raccolta delle domande e si conclude entro i successivi 30 giorni con l'approvazione di una graduatoria contenente l'elenco delle imprese ammesse e gli importi concessi.

5.2 Istruttoria di ammissibilità

Il richiedente deve possedere alla data di presentazione della domanda tutti i requisiti di ammissibilità (ad eccezione del requisito di cui al punto 3 del paragrafo 2.2 verificabile durante l'iter istruttorio).

Per le attività economiche da costituire i requisiti relativi alla localizzazione e all'essere "attiva" (n. 2 e 13 del paragrafo 2.2) sono verificati al momento della richiesta di erogazione.

Nella fase istruttoria verranno esaminate le cause di inammissibilità della domanda (v. paragrafo 5.4), vale a dire le cause che impediscono alla domanda di accedere alla successiva fase di selezione.

L'istruttoria di ammissibilità è diretta ad accertare:

- la corretta presentazione della domanda secondo i termini e le modalità stabiliti, compreso il rispetto delle modalità di sottoscrizione della domanda e dei documenti ivi elencati;
- la completezza della domanda e della documentazione allegata; la sussistenza, alla data di presentazione della domanda, dei requisiti di ammissibilità previsti ai punti 4), 5), 9), 13), 15), 16), del paragrafo 2.2., e la sussistenza dei requisiti di ammissibilità previsti ai 1) e 2) se posseduti al momento della presentazione della domanda, oppure (se non posseduti al momento della domanda) l'impegno relativo all'iscrizione nel registro delle imprese della CCIAA territorialmente competente, in relazione alla sede o unità locale destinatarie dell'intervento (punto 2), di un'attività economica.

- la sussistenza del requisito n. 3 del paragrafo 2.2. tramite verifica del DURC on-line

Tutte le verifiche di questa fase sono effettuate d'ufficio e con controllo puntuale.

5.3 Integrazione documentale e soccorso istruttorio

Qualora in fase di istruttoria di ammissibilità e/o di valutazione emerga l'esigenza di richiedere **integrazioni sulla documentazione presentata**, il termine per l'invio delle integrazioni richieste dal responsabile del procedimento è fissato nel termine massimo di 10 gg. dal ricevimento della richiesta delle stesse.

In questo caso, i termini di conclusione dell'istruttoria si intendono sospesi per una sola volta e per un periodo non superiore a trenta giorni¹⁹.

In caso di mancata presentazione delle integrazioni richieste, la domanda sarà esaminata sulla base della documentazione disponibile e già presentata.

Non potranno in nessun caso essere richiesti ad integrazione documenti previsti dal paragrafo 4.3 come obbligatori e non presentati con la domanda.

5.4 Cause di inammissibilità

Costituiscono cause di non ammissione al beneficio, **immediatamente verificabili**:

- a) la mancata presentazione della domanda secondo le modalità stabilite, all'interno del paragrafo 4.2 del presente Bando e dell'Allegato C, compreso il rispetto delle modalità di sottoscrizione della domanda e dei documenti, elencati al paragrafo 4.3, la cui sottoscrizione è prevista come obbligatoria;
- b) la mancanza anche di uno solo dei documenti stabiliti come obbligatori all'interno del paragrafo 4.3 del Bando;
- c) l'assenza del DURC regolare, previsto al punto 3. di cui al paragrafo 2.2 del Bando;
- d) l'assenza, alla data di presentazione della domanda, anche di uno solo dei requisiti di ammissibilità previsti ai punti 1, 2, 4, 5, 9, 13, 14 15, e 16. di cui al paragrafo 2.2 del Bando;

Le cause di inammissibilità costituiscono motivo di improcedibilità e impediscono alla domanda di accedere alla successiva fase di selezione.

5.5 Criteri di priorità e di premialità

Tutte le domande presentate saranno oggetto di selezione sulla base dei seguenti criteri di priorità-definiti con delibera di Giunta regionale n. 975 del 8/8/2022

1. localizzazione nei comuni con disagio (1A) ai sensi dell'art. 80 LR 68/2011 (vedi allegato E del bando) e/o nei siti della "Rete Natura 2000" (1B) ai sensi degli articoli 58 e 86 della l.r. 30/2015 (Norme per la conservazione e la valorizzazione del patrimonio naturalistico-ambientale regionale);

¹⁹Art. 16, comma 2, L.r. n. 71/20017

2. localizzazione in centri abitati con numero minore di attività produttive (fonte: ISTAT dal al 31/12/2021);
3. microimprese esercenti attività commerciali al dettaglio (rientranti sotto il codice ATECO prevalente: 47 Commercio al dettaglio in esercizi non specializzati);
4. imprese individuali con titolare con età inferiore a 40 anni o società di persone o di capitale con rappresentanti legali e compagine sociale composta per almeno il 51% da persone con età inferiore a 40 anni alla data della richiesta di contributo.

Per il possesso del requisito 1A (Comuni con disagio) il riferimento è all'elenco approvato con DGR 1354 del 11/11/2019 "Aggiornamento della graduatoria generale del disagio, a norma dell'articolo 80, comma 5, della legge regionale 27 dicembre 2011, n. 68." (allegato ed in particolare al valore della media dell'indicatore di disagio indicato in allegato A, pari a 68. Pertanto il requisito è attribuito ai comuni con valore di disagio superiore o pari al suddetto valore medio.

Per il requisito 1B Per il possesso del requisito 1B, localizzazione nei siti della "Rete Natura 2000", il riferimento è all'elenco approvato con con D.G.R. 408/2022 (elenco reperibili all'indirizzo <https://www.regione.toscana.it/-/documento-operativo-annuale-2022>)

Sono ammesse un massimo n. 3 domande per comune che sono ordinate sulla base dei criteri sopra elencati. L'ordine in graduatoria è determinato sulla base del numero di criteri di priorità posseduti, e in caso di parità all'importanza dei criteri conformemente all'ordine dal n. 1 al n. 4. Si assume a tal fine la localizzazione dell'unità locale per cui è richiesto il contributo.

In caso di n. di domande per comune maggiore di 3, come ordinate sulla base dei criteri di priorità, le ulteriori domande risulteranno ammesse e non finanziate ed inserite in un elenco separato e potranno beneficiare del contributo, previo scorrimento della graduatoria generale (completa da domande ammesse e finanziate e di ammesse ma non finanziate per esaurimento risorse).

In caso di parità dei precedenti criteri, in via residuale, verrà considerata la data (ed eventualmente l'ora) di presentazione della domanda.

I requisiti di priorità e premialità sopra elencati riguardanti sono oggetto di dichiarazione nel modello di domanda (Allegato B) e soggetti a verifica, nei 120 giorni successivi alla concessione, eventualmente anche attraverso la collaborazione dei Comuni dove le attività hanno sede.

Alla domande selezionate in base ai criteri di priorità di cui sopra verranno successivamente attribuiti, laddove sussistenti, i criteri di premialità di seguito elencati:

1. incremento del livello occupazionale, espresso in termini di ULA per l'esercizio in corso, rispetto al dato registrato nell'esercizio precedente;
2. crescita del volume di attività, inteso come volume degli investimenti dei due esercizi precedenti alla data di presentazione della domanda;

3. presenza di elementi di innovazione tecnologica, così come definiti negli allegati 6A e 6B del bando del Ministero dello Sviluppo Economico "BENI STRUMENTALI" (NUOVA SABATINI)
4. presenza di elementi di sostenibilità ambientale quali: adesione a sistemi di gestione ambientale e relativa certificazione, produzione di prodotti con marchio ambientale, etichette ambientali e/o altri elementi relativi a utilizzo di fonti di energia rinnovabili; adesione a protocolli per la riduzione dell'impatto ambientale; applicazione di forme di economia circolare; utilizzo mezzi elettrici.
5. In caso di imprese agricole: adesione a disciplinari di agricoltura biologica; aderenti al progetto "Filiera corta" e altri disciplinari regionali;.

In caso di possesso di uno dei suddetti criteri, l'importo concesso sarà pari euro 12.500,00 per le imprese esistenti ed a euro 22.500,00 per le neo costituite. In caso di possesso di due o più dei suddetti criteri gli importi sono elevati rispettivamente a euro 15.000,00 e 25.000,00.

5.6 Formazione della graduatoria e concessione dell'agevolazione

La graduatoria è approvata entro 60 giorni dalla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande.

Il provvedimento di approvazione della graduatoria è adottato dall'Organismo Intermedio Sviluppo Toscana S.p.A. in nome e per conto del Settore Politiche di Sostegno alle imprese e costituisce atto di concessione.

Le risorse disponibili sono assegnate ai beneficiari in base alla graduatoria ordinata secondo quanto previsto al paragrafo 5.5, nei limiti della disponibilità finanziaria.

La graduatoria distingue tra le domande ammesse e domande non ammesse.

Le domande ammesse sono distinte in:

- ammesse e finanziate;
- ammesse con riserva (attività economiche da costituire);
- ammesse e non finanziate per carenza di fondi.

Le domande ammesse ma non finanziate potranno beneficiare di scorrimento in caso di rinunce o di revoche o in caso di disponibilità di nuove ulteriori risorse.

La graduatoria delle domande ammesse e finanziate prevederà l'importo del contributo assegnato ai sensi dell'art. 2 oltre all'importo corrispondente al 20% aggiuntivo previsto nel caso di avvenuta manifestazione di disponibilità alla firma del "Patto di comunità".

Le domande non ammesse sono distinte in:

- domande non ammesse a causa dell'esito negativo dell'istruttoria di ammissibilità di cui al paragrafo 5.2
- domande oggetto di rinuncia

E' inoltre approvato un elenco di domande ammissibili in via residuale, contenente le domande ulteriori al limite di 3 previste per Comune ed oggetto di possibile contributo solo previo scorrimento della graduatoria delle domande ammesse ed in caso di risorse disponibili.

Il soggetto beneficiario ha facoltà di rinunciare all'agevolazione prima dell'adozione del provvedimento amministrativo di concessione. Detta rinuncia non determina l'adozione di un atto di revoca da parte dell'amministrazione.

L'organismo intermedio, entro i 10 giorni successivi alla data di approvazione della graduatoria, provvede all'invio di apposita comunicazione tramite Posta Elettronica Certificata (P.E.C.) a tutti i richiedenti (ammessi e non ammessi) contenente l'esito del procedimento relativo alla domanda presentata.

Qualora al momento dell'approvazione della graduatoria, la verifica del requisito di regolarità contributiva previdenziale e assicurativa non risulti conclusa a causa del mancato rilascio del DURC da parte degli enti preposti, a seguito di apposita istanza a questi ultimi del Soggetto Gestore, il richiedente verrà provvisoriamente ammesso con riserva. In questo caso, l'eventuale concessione del contributo e la successiva erogazione potranno essere disposte solo al momento dell'effettivo rilascio del certificato di regolarità contributiva, purché ciò avvenga entro e non oltre 60 giorni dalla data di approvazione della graduatoria pena l'esclusione dal contributo. Qualora, entro i termini di cui sopra, la suddetta istanza del Soggetto Gestore agli enti preposti, inserita in fase istruttoria, si concluda con rilascio di DURC regolare, si procederà con lo scioglimento della riserva disposta e con la concessione del contributo. Qualora, invece, la richiesta inserita in fase istruttoria si concluda con rilascio di DURC non regolare, ovvero non si concluda nei termini di cui sopra, si procederà con lo scioglimento della riserva e con l'adozione del provvedimento di non ammissione a contributo.

In caso di soggetti da costituire l'effettiva concessione, con relativa registrazione nel Registro Nazionale degli Aiuti (RNA) dell'aiuto avverrà a seguito di avvenuta costituzione (come risultante da Registro delle Imprese) e previa verifica del possesso dei requisiti di ammissibilità di cui al par. 2.2.

In caso di non ammissione, l'Amministrazione tramite l'Organismo Intermedio provvede a comunicare l'esito negativo motivato al richiedente.

Eventuali richieste di riesame in autotutela devono essere inviate all'Organismo Intermedio e al Settore Regionale entro 10 giorni dalla data di ricevimento della comunicazione di concessione.

Sviluppo Toscana esaminerà dette richieste ed entro i successivi 30 gg. provvederà a:

- a) accogliere la richiesta di riesame, e tale comunicazione costituirà provvedimento di concessione;
- b) respingere tale richiesta, confermando l'esito negativo dell'istruttoria di ammissibilità.

Il richiedente avrà comunque facoltà di presentare ricorso amministrativo entro i termini di legge.

5.7 Controlli successivi alla concessione dell'agevolazione

Dopo la concessione ed entro 120 giorni dalla data di comunicazione della concessione, Sviluppo Toscana effettuerà i controlli a pena di decadenza relativi ai requisiti **autocertificati, al fine di verificarne la sussistenza alla data di presentazione della domanda:**

- **controllo a campione** (40% delle domande ammesse a contributo) del possesso alla data di presentazione della domanda dei requisiti di cui ai punti 6., 7., 8., 10., 11., 12., 17 del paragrafo 2.2.
- controllo sul 100% delle domande ammissibili con riguardo ai requisiti di priorità e premialità dichiarati;

5.8 Rinuncia all'agevolazione

In caso di rinuncia l'impresa deve inviare apposita comunicazione entro 60 giorni dalla data di ricevimento della comunicazione di assegnazione. La comunicazione deve avvenire tramite P.E.C (o in altra modalità di comunicazione prevista dal bando), a Sviluppo Toscana che adotta un provvedimento di presa d'atto della rinuncia e ne dà comunicazione al competente ufficio regionale.

Ai sensi dell'art. 24 della L.r. n. 71/2017, in caso di rinuncia comunicata oltre il termine di 60 giorni dal ricevimento della comunicazione di assegnazione, l'Amministrazione regionale richiede il rimborso forfettario delle spese di istruttoria ed erogazione²⁰ come indicato al paragrafo 9.4. In questo caso la rinuncia comporta la **decadenza dell'agevolazione e sarà formalizzata con un atto di revoca da parte dell'amministrazione regionale, nonché il divieto di accedere alle agevolazioni regionali per un periodo di tre anni successivi all'adozione dell'atto di revoca.**

L'eventuale rinuncia all'agevolazione comporterà altresì la rinuncia all'incremento del contributo previsto per la sottoscrizione del "Patto di comunità".

²⁰Art. 24, L.r. n. 71/2017

6. OBBLIGHI

6.1 Obblighi del beneficiario

Nel rispetto degli obblighi della normativa di riferimento, dell'avviso di cui alle premesse, il beneficiario è obbligato a:

1. rendicontare le spese effettivamente sostenute per il riconoscimento del contributo di cui al presente bando;
2. curare la conservazione di tutti della documentazione amministrativa e contabile del progetto, separata o separabile mediante opportuna codifica dagli altri atti amministrativi generali. Detta archiviazione deve essere accessibile senza limitazioni ai fini di controllo alle persone ed agli organismi aventi diritto e deve essere conservata per almeno dieci anni successivi alla concessione del contributo;
3. comunicare tempestivamente, nei termini previsti dalle specifiche linee guida che saranno pubblicate sul sito di Sviluppo Toscana SpA per ciascuna tipologia, le variazioni, eventualmente intervenute dopo la concessione del contributo, riguardanti i requisiti del Beneficiario nonché le variazioni intervenute durante il periodo di mantenimento, riguardanti il trasferimento degli obblighi ad un nuovo soggetto, come specificato al paragrafo 7.3 del presente bando;
4. fornire le informazioni e la documentazione finanziaria, tecnica e amministrativa delle spese realizzate comunque richiesta dalla Regione e/o dagli enti dalla Regione incaricati, nonché le attestazioni necessarie per la verifica del possesso e del mantenimento dei requisiti di cui al bando ed eventuali integrazioni, entro un termine massimo di 15 giorni dalla richiesta, se non diversamente stabilito;
5. rispettare le prescrizioni in materia di informazione e pubblicità previste dalla normativa di riferimento, anche con riferimento all'art. 35 del DL 34/2019;
6. rispettare la previsione del Bando in materia di cumulo (v. paragrafo 3.5);
7. rispettare le prescrizioni contenute nel bando e delle disposizioni di dettaglio sull'ammissibilità delle spese e modalità di rendicontazione, oggetto di successivo atto;
9. mantenere per tutta la durata del progetto e fino all'erogazione del saldo, i requisiti per l'accesso all'aiuto stesso (ad eccezione del requisito dimensionale), ed in particolare:
 - a) essere in regola con il pagamento dei contributi INPS-INAIL a favore dei lavoratori. L'irregolarità del DURC sanata entro 15 giorni dalla contestazione dell'Ufficio procedente della Regione Toscana Organismo Intermedio non determina la perdita del requisito per l'accesso all'aiuto;
 - b) possedere la capacità economico-finanziaria in relazione alle spese da realizzare;
 - c) possedere la capacità di contrarre con la pubblica amministrazione, nel senso che nei confronti dell'impresa non sia stata applicata la sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, comma 2, lettera c), del decreto legislativo dell'8 giugno 2001 n. 231 o altra sanzione che comporti il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione;
 - d) non aver riportato (legale rappresentante) nei cinque anni precedenti alla data di presentazione della domanda :
 - condanna con sentenza passata in giudicato o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'art. 444 c.p.p. per uno dei seguenti reati (delitti consumati o tentati anche se hanno beneficiato della

- non menzione): associazione per delinquere, associazione per delinquere di stampo mafioso, traffico illecito di rifiuti, associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti e psicotrope, corruzione, peculato, frode, terrorismo, riciclaggio, sfruttamento del lavoro minorile;
- condanna con sentenza passata in giudicato o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'art. 444 c.p.p. (delitti consumati o tentati anche se hanno beneficiato della non menzione) o provvedimento per violazioni gravi (illecito) definitivamente accertate in materia: di imposte sui redditi e sul valore aggiunto, di omesso versamento di contributi previdenziali e assistenziali, di salute e sicurezza del lavoro, ambientale e di smaltimento dei rifiuti e di sostanze tossiche;
 - condanna per ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità a contrarre con la pubblica amministrazione; se la sentenza non fissa la durata della pena accessoria della incapacità di contrarre con la pubblica amministrazione, ovvero non sia intervenuta riabilitazione, tale durata è pari a cinque anni, salvo che la pena principale sia di durata inferiore e, in tal caso, è pari alla durata della pena principale;
- e) essere impresa attiva ai fini del bando, vale a dire non essere in stato di liquidazione volontaria, scioglimento e liquidazione, fallimento, liquidazione coattiva, concordato preventivo (ad eccezione del concordato preventivo con continuità aziendale e degli accordi per la ristrutturazione del debito), ed ogni altra procedura concorsuale prevista dalla Legge fallimentare o da altre leggi speciali che comporti la distrazione del bene o del progetto oggetto dell'agevolazione;
- f) essere regolarmente iscritto nel Registro delle Imprese della CCIAA territorialmente competente;
- g) mantenere la sede o l'unità produttiva locale, destinataria dell'investimento oggetto di agevolazione, in un Comune avente i requisiti previsti al punto 2.1. (la predetta localizzazione deve risultare da visura camerale per le imprese già in possesso dell'iscrizione al Registro delle imprese al momento della domanda). Per le attività economiche non in possesso dell'iscrizione al Registro delle imprese al momento della domanda, oltre ai requisiti di cui ai punti precedenti, possedere al momento dell'erogazione i seguenti requisiti:
- la sede o l'unità produttiva locale, destinataria dell'investimento oggetto di agevolazione, in un Comune avente i requisiti previsti al punto 2.1.
 - l'iscrizione nel Registro delle Imprese della CCIAA territorialmente competente;
- i) essere in regola con le norme in materia di sfruttamento del lavoro (c.d. caporalato), ai fini dell'erogazione del contributo ai sensi della Decisione della Giunta Regionale n. 4 del 25.10.2016;
10. mantenere per tutta la durata del progetto, nonché per 8 anni successivi alla data di richiesta di erogazione i seguenti requisiti di ammissibilità:
- non alienare, cedere o distrarre dall'uso previsto i beni acquistati e/o realizzati con l'operazione agevolata - salvo i casi di mantenimento dei beni

- all'interno del processo produttivo in presenza di cessione o conferimento di azienda, fusione, scissione di impresa e contratto di affitto;
- i requisiti di cui alle precedenti lettere f), g) ed i).

7. REALIZZAZIONE E MODIFICA DELLE SPESE PREVISTE

7.1 Adempimenti successivi all'approvazione dell'agevolazione

Con la comunicazione di ammissione Sviluppo Toscana riepilogherà al beneficiario anche i termini per la realizzazione del progetto e per la presentazione delle richieste di erogazione del contributo..

7.2 Varianti

E' possibile la variazione di indirizzo dell'unità locale beneficiaria del contributo, purché situata nello stesso comune e rispetti il requisito di altitudine superiore ai 500 m s.l.m.

7.3 Modifica del beneficiario successivamente alla concessione dell'agevolazione e durante il periodo di mantenimento.

Ai sensi dell'art. 20 comma 1 della L.r. 71/2017, per periodo di mantenimento si intende n. 8 anni dall'erogazione finale dell'agevolazione.

1. Casi in cui la modifica interviene prima dell'erogazione del saldo.

a) Nelle operazioni aziendali che non comportano l'estinzione del beneficiario originario e che trasferiscono la responsabilità della realizzazione del progetto ad un soggetto giuridico terzo, le agevolazioni concesse e non ancora erogate sono trasferite - previa apposita domanda - al nuovo soggetto a condizione che quest'ultimo:

- sia in possesso dei requisiti di ammissibilità richiesti dal bando;
- nei casi di cessione di azienda, di ramo di azienda o scissione, il nuovo soggetto continui ad esercitare l'impresa e assuma gli obblighi previsti dal bando.

b) Nelle operazioni aziendali che comportano l'estinzione del soggetto beneficiario originario a favore di un nuovo o già esistente soggetto giuridico, a quest'ultimo sono interamente trasferite le agevolazioni concesse e tutti gli obblighi ad esse connessi.

2. Casi in cui la modifica interviene successivamente all'erogazione del saldo

In questi casi il soggetto subentrante non acquista lo status di beneficiario, ma di soggetto co-obbligato rispetto agli obblighi di cui al punto n.14 del paragrafo 6.1, e risponde solidalmente in caso di inadempienza.

In tutti i casi:

la domanda di modifica del soggetto beneficiario deve essere presentata a Sviluppo Toscana entro i 30 giorni successivi alla data di effettuazione dell'operazione di modifica. La mancata presentazione della domanda entro il termine suddetto impedisce la liberazione del beneficiario iniziale.

Sviluppo Toscana effettuata l'istruttoria per la verifica del possesso dei requisiti e del rispetto degli obblighi, ammette il nuovo soggetto con idoneo provvedimento.

A tal fine, nell'atto che autorizza la modifica del soggetto beneficiario, deve essere esplicitamente previsto che l'agevolazione passa in capo al nuovo soggetto obbligato.

Qualora la modifica del beneficiario non possa essere autorizzata per carenza dei requisiti o mancata assunzione degli obblighi previsti dal bando da parte del nuovo beneficiario, è disposta la revoca del contributo.

Laddove, successivamente al trasferimento delle agevolazioni si debba procedere alla revoca totale o parziale delle medesime, il nuovo soggetto risponde anche delle somme erogate ai precedenti beneficiari.

I contributi concessi e non erogati, alla data dell'evento di modifica del soggetto beneficiario, sono interamente liquidati al nuovo soggetto.

Nel caso di procedure concorsuali diverse dal fallimento, le disposizioni di cui al presente paragrafo si applicano anche all'affitto temporaneo d'azienda funzionale alla chiusura *in bonis* della procedura concorsuale, a condizione che nel contratto d'affitto sia esplicitamente prevista l'acquisizione dell'azienda a conclusione della stessa.

Se la modifica del soggetto beneficiario interviene nella fase di realizzazione del progetto, Sviluppo Toscana dovrà in ogni caso verificare che il nuovo soggetto possieda il requisito della capacità economico-finanziaria.

7.4 Fattispecie di modifica del beneficiario

A) Cessione di azienda o di ramo d'azienda. Trasferimento

L'atto di trasferimento (cessione) d'azienda (o di ramo d'azienda) dovrà espressamente contenere i riferimenti al progetto agevolato ed alla relativa agevolazione concessa.

In questi casi si ha la sostituzione del soggetto beneficiario.

Il soggetto subentrante dovrà possedere i requisiti richiesti dal bando per la fase in cui ricade la cessione, oltre al merito di credito (laddove previsto).

B) Trasformazione

Si ha trasformazione di una società qualora la stessa, durante la sua vita, assuma un tipo di organizzazione sociale diverso da quello originario di cui all'atto di costituzione.

Essa non comporta l'estinzione di una società preesistente e la nascita di una nuova società, bensì la continuazione della vecchia società in una rinnovata veste giuridica (principio della continuità dei rapporti giuridici sostanziali e processuali).

C) Fusione per incorporazione/unione

La fusione è l'unificazione di due o più società in una sola. Essa può avvenire con la costituzione di una nuova società che prende il posto delle preesistenti società (in tal caso tutte le società preesistenti si estinguono), oppure con l'incorporazione in una società preesistente di una o più altre società.

A seguito della fusione il nuovo soggetto diventa l'unico beneficiario e subentra in tutti gli effetti giuridici ed economici generati dalla concessione dell'agevolazione sin dalla sua origine,

La modifica è ammissibile, ferma restando la verifica, in sede istruttoria, della permanenza dei requisiti richiesti dal bando per la fase in cui ricade la fusione, oltre al merito di credito (laddove previsto).

Relativamente agli aiuti concessi in "de minimis" si applica l'art. 3, comma 8 Reg. 1407/2013²¹.

²¹ Reg. (UE) 18/12/2013, n. 1407/2013 Regolamento della Commissione relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis» - Articolo 3 Aiuti «de minimis», comma 8 "In caso di fusioni o acquisizioni, per determinare se gli eventuali nuovi aiuti «de minimis» a favore della

D) Scissione

La scissione è la scomposizione del patrimonio di una società che viene attribuito, in tutto o in parte, ad altra società. Il soggetto beneficiario con la domanda di modifica deve dichiarare anche la parte di agevolazione oggetto della scissione.

La modifica è ammissibile, ferma restando la verifica, in sede istruttoria, della permanenza dei requisiti richiesti dal bando per la fase in cui ricade la scissione, oltre al merito di credito (laddove previsto).

Ai sensi del Reg. (UE) 18/12/2013, n. 1407/2013 Regolamento della Commissione relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis» - Articolo 3 , comma 9 "In caso di scissione di un'impresa in due o più imprese distinte, l'importo degli aiuti «de minimis» concesso prima della scissione è assegnato all'impresa che ne ha fruito, che in linea di principio è l'impresa che rileva le attività per le quali sono stati utilizzati gli aiuti «de minimis». Qualora tale attribuzione non sia possibile, l'aiuto «de minimis» è ripartito proporzionalmente sulla base del valore contabile del capitale azionario delle nuove imprese alla data effettiva della scissione."

Per tutto quanto non espressamente previsto si rimanda alle linee-guida sulle varianti che sarà reso disponibile sul sito www.sviluppo.toscana.it, nella sezione dedicata al presente bando.

nuova impresa o dell'impresa acquirente superino il massimale pertinente, occorre tener conto di tutti gli aiuti «de minimis» precedentemente concessi a ciascuna delle imprese partecipanti alla fusione. Gli aiuti «de minimis» concessi legalmente prima della fusione o dell'acquisizione restano legittimi".

8. RENDICONTAZIONE, EROGAZIONE E CONTROLLI

8.1 Modalità di rendicontazione delle spese ammissibili e verifica

L'Organismo Intermedio verifica la regolare rendicontazione amministrativo-contabile.

La rendicontazione di spesa dovrà essere presentata dai soggetti beneficiari entro il 31/01 di ogni anno con riguardo alle spese attinenti l'esercizio precedente a partire dall'anno successivo alla data di concessione e per i successivi 5 anni, presentando annualmente documentazione di spesa pari ad 1/5 del contributo concesso.

La mancata presentazione della rendicontazione di spesa nei termini previsti equivale a rinuncia all'agevolazione da parte del soggetto beneficiario e comporta l'avvio del procedimento di revoca ai sensi del paragrafo 9.1 del bando.

La presentazione di documentazione di spesa inferiore comporta analogo riduzione dell'importo erogato.

E' possibile richiedere una proroga al termine del 31/01, purché debitamente motivata, che non può essere superiore a 30 gg.

I giustificativi di spesa e pagamento dovranno essere caricati sulla specifica piattaforma di Sviluppo Toscana S.p.A. che sarà resa disponibile sulla sezione dedicata al presente bando del sito internet www.sviluppo.toscana.it.

La documentazione di spesa da caricare sul sistema è costituita dalle fatture elettroniche in formato .xml e dalla relativa documentazione attestante l'avvenuto pagamento, come di seguito specificata.

Alla rendicontazione di spesa dovrà essere allegata la specifica dichiarazione sostitutiva in materia di sfruttamento del lavoro (c.d. "caporalato" – DICHIARAZIONE G del paragrafo 4.3., allegato D 2.1).

Le spese rendicontate devono corrispondere a pagamenti effettivamente e definitivamente effettuati dai beneficiari (con annotazione nei libri contabili, senza possibilità di annullamento, trasferimento e/o recupero); in particolare è necessario che la spesa sia giustificata da fatture interamente quietanzate o da documenti contabili di valore probatorio equivalente, intestati ai beneficiari e comprovanti l'effettivo esborso finanziario. Tutti i giustificativi di spesa relativi all'intervento ammesso dovranno riferirsi all'unità locale toscana oggetto del contributo ed essere rilevabili dalle opportune scritture contabili e dai giustificativi di spesa e di pagamento oggetto di rendicontazione.

I pagamenti non riferibili in modo certo ed univoco alle spese oggetto del contributo di cui al presente saranno considerati non ammissibili e la relativa spesa non ammessa a contributo. Al fine di garantire piena tracciabilità dei flussi delle risorse impiegate, infine, il beneficiario/destinatario deve registrare il dettaglio delle somme rendicontate su un prospetto extracontabile (ad esempio su foglio di calcolo), all'interno del quale si darà evidenza dei riferimenti dei giustificativi di spesa rendicontati e dei codici dei conti/mastri di costo sui quali essi risultano registrati.

In fase di rendicontazione verrà verificata la corrispondenza tra le quote annuali degli importi concessi e quanto presentato nella domanda di erogazione. In caso di rendicontazione inferiore alla quota corrispondente all'annualità si procede ad analogo riduzione dell'erogazione.

In caso di sottoscrizione di "Patto di comunità" unitamente alla richiesta di erogazione della quota annuale di contributo, il beneficiario dovrà presentare una relazione (redatta su modello che sarà reso disponibile sul sito di Sviluppo Toscana), sottoscritta dal legale rappresentante con allegata la relativa

attestazione da parte del Comune della effettiva ed adeguata realizzazione delle attività previste dal "Patto".

8.2. Rimodulazione e riduzione delle spese sostenute e della relativa agevolazione

La rimodulazione o riduzione delle spese sostenute e della relativa agevolazione, accertati a seguito di controlli, di variazioni di cui al paragrafo 7, ovvero di istruttoria della rendicontazione delle spese presentate, non costituisce motivo di revoca ai sensi dell'art. 21, comma 1 della L.r. n. 71/2017, purché motivata e considerata coerente con la descrizione del progetto presentato in fase di domanda. .

8.3. Modalità di erogazione dell'agevolazione

La domanda di erogazione può essere presentata:

1. attraverso una relazione tecnica ed un'attestazione rilasciata in forma asseverata e con esplicita dichiarazione di responsabilità da parte di un professionista iscritto nel registro dei Revisori legali di cui all'art. 1 comma 1 lett. g) del Dlgs. 27/01/2010 n. 39. La perizia dovrà essere redatta secondo le specifiche indicazioni del bando. Sulle relazioni e attestazioni, sono effettuati controlli annuali a campione, e verifiche in loco, in misura pari ad almeno il 20%;
2. attraverso dichiarazione ex artt. 47, 75 e 76 del DPR 445/2000 sottoscritta da un legale rappresentante, attestante la regolare rendicontazione della spesa e richiedendo in acconto l'erogazione di una quota di contributo corrispondente al 50% di quanto teoricamente correlato alla spesa rendicontata.

I controlli successivi all'erogazione saranno svolti sulla rendicontazione corrispondente al 100% della sovvenzione concessa e comunque prima della liquidazione della quota annuale successiva.

Ogni erogazione dell'agevolazione sarà preceduta dalla verifica della sussistenza dei requisiti 1., 2., 3., 4. ad eccezione del concordato preventivo con continuità aziendale, 12., 13. e 14. di cui al paragrafo 2.2.

Con riferimento al requisito 12. di cui al paragrafo 2.2. l'erogazione verrà comunque sospesa quando a carico dell'impresa (legale rappresentante) risultino, per effetto di autodichiarazione o a seguito di controlli, procedimenti penali in corso o quando risultino provvedimenti di condanna non ancora definitivi per reati in materia di sfruttamento del lavoro (c.d. caporalato).

Nel caso di perdita o mancato rinnovo del "rating di legalità", l'amministrazione procederà alla verifica dei requisiti di cui ai punti 6. e 7. previa acquisizione delle relative autocertificazioni rilasciate ai sensi del DPR n. 445/2000.

La domanda di pagamento deve essere presentata on-line secondo le modalità pubblicate sul sito di Sviluppo Toscana S.p.A., unitamente alla rendicontazione dei costi sostenuti e si compone di fatture o documenti contabili di equivalente valore probatorio, completi di documentazione relativa al pagamento, rappresentata dalla ricevuta contabile del bonifico o altro documento (bancario) relativo allo strumento di pagamento prescelto, di cui sia documentato il sottostante movimento finanziario, con indicazione nella causale degli estremi del titolo di spesa a cui il pagamento si riferisce (normativa antiriciclaggio D.Lgs. 231/07), come indicato nelle disposizioni di dettaglio sull'ammissibilità delle spese e modalità di rendicontazione da approvare.

8.4 Controlli in loco e ispezioni

Nel corso dei cinque anni successivi alla concessione e dopo l'erogazione dell'ultima quota di contributo, l'Amministrazione regionale procederà a controlli in loco a campione sui soggetti finanziati, a pena di **revoca**, per la verifica del rispetto degli obblighi previsti dal bando.

L'Amministrazione regionale - direttamente o tramite ente a ciò autorizzato - si riserva, comunque, di effettuare, in ogni momento, controlli documentali, verifiche ed ispezioni, anche presso il beneficiario, allo scopo di verificare la realizzazione del progetto di investimento, anche in relazione alle spese oggetto dell'intervento, il rispetto degli obblighi previsti dalla normativa vigente, dal bando e dall'accordo integrativo (ove ricorre) e la veridicità delle informazioni fornite e delle dichiarazioni rese.

8.5 Integrazione documentale e soccorso istruttorio

Qualora in fase di rendicontazione emerga l'esigenza di richiedere **integrazioni sulla documentazione presentata**, il termine per l'invio delle integrazioni richieste dal dall'Organismo Intermedio è fissato in 10 gg. detto termine decorre dal ricevimento della richiesta delle stesse.

In caso di mancata presentazione delle integrazioni richieste, la domanda sarà valutata sulla base della documentazione disponibile e già presentata in sede di istanza di erogazione.

La richiesta di integrazione potrà riguardare esclusivamente specifiche relative al contenuto di documenti presentati, e sarà attivata solo nei casi in cui l'Amministrazione regionale lo riterrà necessario.

I termini per l'erogazione sono di

- 30gg dalla richiesta per l'erogazione a seguito di presentazione tramite attestazione di revisore
- 30 gg dalla richiesta per l'erogazione del 50% di quanto oggetto di autodichiarazione, e ulteriori 30 gg per il 50% rimanente;
-

In caso di richiesta di integrazione i termini si intendono sospesi per un periodo massimo di 30 gg.²²

²²Art. 16, comma 2, L.r. n. 71/20017

9. REVOCHE E SANZIONI

9.1 Decadenza dell'agevolazione e revoca totale

Costituiscono cause di decadenza e conseguente **revoca totale** dell'agevolazione:

- indebita percezione dell'agevolazione per carenza dei requisiti essenziali previsti dal bando oppure per irregolarità della documentazione prodotta comunque imputabili al soggetto beneficiario e non sanabili;
- mancata costituzione dell'attività economica entro sei mesi dalla data di concessione;
- mancato rispetto degli obblighi del beneficiario di cui al punto 6.1;
- adozione di provvedimenti definitivi ai sensi dell'art 14 D.lgs 9 aprile 2008 n. 81, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro come previsto dall'art 25 comma 3;
- rinuncia all'agevolazione trascorsi 60 gg. dalla data di ricevimento del decreto di concessione;
- esito negativo dei controlli svolti nei 120 giorni successivi alla concessione di cui al punto 5.7;
- mancato rispetto dell'obbligo di mantenere l'unità produttiva in località avente i requisiti del par. 2.1. ;
- mancato rispetto dell'obbligo di mantenimento;
- adozione di provvedimenti definitivi di condanna nelle fattispecie di cui alla Decisione di G.R. n.4 del 25/10/2016 (contrasto del fenomeno cd caporalato) intervenuti prima dell'erogazione dell'ultima quota di contributo;
- rilascio di dati, notizie o dichiarazioni false, inesatte o reticenti ai sensi del DPR n. 445/2000, atte ad ottenere il contributo altrimenti non spettante, ferme restando le conseguenze previste dalle norme penali vigenti in materia;

9.2 Revoca parziale

Ai sensi dell'art. 22 della L.r. 71/2018, salvo diverse disposizioni comunitarie o nazionali connesse alla natura delle risorse, qualora successivamente alla concessione e durante il periodo di mantenimento venga meno l'attività oggetto di agevolazione, la revoca può essere disposta in misura parziale. Fatta eccezione per il primo anno di concessione in cui la revoca è pari al 100%, l'entità della revoca parziale è la seguente: secondo anno d'investimento, revoca pari al 90%; terzo anno d'investimento, revoca pari al 75%; quarto anno d'investimento, revoca pari al 65%; quinto anno o frazione inferiore, revoca pari al 50%.

Nel caso in cui, entro il quinto anno dalla concessione, il beneficiario perda uno o entrambi i requisiti di premialità di cui al par. 5.5 si procede ad una revoca parziale dell'importo della premialità, stabilita in misura pari al totale dell'incremento se perde il requisito entro i primi 2 anni e pari al 50% dell'importo aggiuntivo se lo perde dal terzo anno in poi.

La mancata realizzazione delle attività previste dal "Patto di comunità", così come la mancata sottoscrizione del patto entro il termine previsto, determina la revoca parziale dell'ulteriore contributo concesso per la realizzazione del "Patto".

9.3 Procedura di revoca e recupero dell'agevolazione

Qualora si verificano i presupposti di revoca di cui ai paragrafi 9.1 e 9.2 l'amministrazione regionale procede con l'atto di revoca totale, parziale o del beneficio del termine, procedendo anche al **recupero delle risorse** eventualmente erogate o trattenendo il relativo importo dalle quote da versare.

L' Organismo Intermedio comunica, in nome e per conto dell'Amministrazione regionale, al beneficiario l'avvio del procedimento di revoca (con indicazioni relative: all'oggetto del procedimento promosso, all'ufficio e alla persona responsabile del procedimento, all'ufficio in cui si può prendere visione degli atti) ed assegna ai destinatari della comunicazione un termine di 15 giorni, decorrente dalla ricezione della comunicazione stessa, per presentare eventuali controdeduzioni.

Entro il predetto termine il beneficiario può presentare all'Organismo Intermedio, scritti difensivi, redatti in carta libera, nonché altra documentazione ritenuta idonea ad archiviare il procedimento.

Gli uffici del Organismo Intermedio esaminano gli eventuali scritti difensivi e, se opportuno, acquisiscono ulteriori elementi di giudizio, formulando osservazioni conclusive in merito.

Entro novanta giorni dal ricevimento della predetta comunicazione di avvio, esaminate le risultanze istruttorie, l'Organismo Intermedio, qualora ritenga non fondati i motivi che hanno portato all'avvio del procedimento, comunica al beneficiario l'archiviazione del procedimento. In caso contrario trasferisce la pratica alla Regione Toscana che adotta il provvedimento di revoca dell'agevolazione e di recupero delle risorse erogate, maggiorate degli interessi maturati al tasso ufficiale di riferimento (T.U.R.) maggiorato dei punti percentuali previsti dall'art. 83 del Reg. (CE) n. 1268/2012 (pari a 3,5 punti percentuali).

Detta modalità di calcolo degli interessi potrà subire modifiche a seguito di nuove disposizioni normative comunitarie e nazionali.

Successivamente sarà trasmesso ai destinatari il provvedimento e la conseguente ingiunzione di pagamento.

Decorso il termine fissato per il pagamento delle somme indebitamente percepite, qualora i destinatari non abbiano corrisposto quanto dovuto, la Regione Toscana tramite gli uffici preposti provvederà all'escussione dell'eventuale garanzia fideiussoria e/o alla iscrizione a ruolo degli importi corrispondenti comprensivi degli interessi.

In tutti i casi il debitore ha facoltà di presentare istanza di dilazione e/o rateizzazione del debito ai sensi del Decreto del Presidente della Giunta Regionale 19.12.2001 n. 61/R "Regolamento di attuazione della L.r. n. 36 del 06.08.2001 - Ordinamento contabile della Regione Toscana" e s.m.i.

9.4 Rimborso forfettario a carico del beneficiario

In caso di revoca dell'agevolazione successiva all'adozione del provvedimento amministrativo di concessione e nel caso di rinuncia da parte del beneficiario trascorsi sessanta giorni dalla data di ricevimento della comunicazione di assegnazione è disposto a carico del beneficiario il pagamento di un rimborso forfettario a titolo di risarcimento dei costi sostenuti per l'istruttoria e l'erogazione dell'agevolazione²³ sulla base di tariffe

²³Art. 24, L.r. n. 71/2017

calcolate con le modalità definite con Delibera di Giunta Regionale ²⁴ e di seguito riportate:

Rimborso dei soli costi di istruttoria (nei casi di rinuncia e di revoca senza recupero dell'agevolazione): euro 295,00.

Rimborso totale in caso di revoca con recupero dell'agevolazione: euro 1.489,00

Si specifica che, ai sensi della Delibera 990 del 18 settembre 2017 alle imprese beneficiarie di aiuti di importo pari o inferiore a euro 5.000,00 si applicano i seguenti costi di istruttoria:

- (a) euro 179,00 nel caso di rinuncia oltre i 30 gg. dalla notifica del provvedimento di concessione dell'aiuto, o revoca precedente all'erogazione;
- (b) euro 585,00 nel caso di revoca con recupero dell'agevolazione.

9.5 Sanzioni

Nel caso di indebita percezione del finanziamento per dolo o colpa grave, accertata giudizialmente, in sede di revoca del finanziamento si dispone la restituzione delle somme erogate e si procede all'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria consistente nel pagamento di una somma in misura da due a quattro volte l'importo dell'intervento indebitamente fruito, come previsto dall'articolo 9 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123 (Disposizioni per la razionalizzazione degli interventi di sostegno pubblico alle imprese, a norma dell'articolo 4, comma 4, lettera c), della l. 15 marzo 1997, n. 59).

In questo caso, nonché per i casi di revoca previsti dai commi 4 e 5 dell'articolo 21 e in caso di revoca parziale previsti all'articolo 22 della L.r. n. 71/2017, il Beneficiario **non può accedere a contributi per un periodo di tre anni** a decorrere dalla data di adozione del provvedimento di revoca. Detta sanzione non si applica alle imprese che hanno proceduto alla rinuncia del contributo stesso ai sensi dell'art. 23, comma 2 L.r. n. 71/2017.

²⁴Delibera G.R. n. 359 del 20-05-2013 e Delibera G.R. n. 990 del 18-09-2017

10. DISPOSIZIONI FINALI

10.1 Informativa e tutela ai sensi del Regolamento UE/679/2016

Con riferimento all'informativa si rinvia alla "DICHIARAZIONE DI CONSENSO AI SENSI ART. 13 Reg (UE) 2016/679 (GDPR)".

Il trattamento dei dati forniti alla Regione Toscana a seguito della partecipazione al bando avviene esclusivamente per le finalità del bando stesso e per scopi istituzionali.

I dati forniti saranno trattati nel rispetto dei principi di correttezza, liceità, trasparenza, di tutela della riservatezza e dei diritti dei richiedenti il beneficio, in conformità alla normativa Comunitaria e Nazionale in materia di privacy.

Ai sensi dell'art. 13 e 14 del Regolamento (UE) 2016/679 si forniscono le seguenti informazioni:

il conferimento dei dati è obbligatorio e la loro mancata indicazione preclude i benefici derivante dal Bando;

- (a) i dati forniti sono trattati dalla Regione Toscana per l'espletamento degli adempimenti connessi alla procedura di cui al presente Bando, ivi compresa la fase dei controlli sulle autocertificazioni;
- (b) i dati raccolti non saranno oggetto di comunicazione a terzi, se non per obbligo di legge, né saranno oggetto di diffusione;
- (c) i dati potranno essere comunicati agli enti preposti per la verifica delle dichiarazioni rese ai fini della partecipazione al Bando ai sensi del D.P.R. 445/2000 e ad ogni soggetto che abbia interesse ai sensi della L.241/1990;
- (d) la raccolta ed il trattamento dei dati saranno effettuati mediante strumenti informatici, telematici e manuali;
- (e) i dati saranno trattati secondo quanto previsto dalla normativa e diffusi (limitatamente ai dati anagrafici del richiedente, agli esiti delle fasi di ammissibilità e valutazione) in forma di pubblicazione secondo le norme che regolano la pubblicità degli atti amministrativi presso la Regione Toscana, e sul sito internet della Regione Toscana, per ragioni di pubblicità circa gli esiti finali delle procedure amministrative.

La Regione Toscana-Giunta regionale è il titolare del trattamento (dati di contatto: P.zza Duomo 10 - 50122 Firenze; regionetoscana@postacert.toscana.it).

Il Responsabile della protezione dei dati è il DPO di Regione Toscana (dati di contatto: email: urp_dpo@regione.toscana.it < <mailto:rpd@regione.toscana.it> >).

I dati saranno conservati presso gli uffici del Responsabile del procedimento (Settore POLITICHE DI SOSTEGNO ALLE IMPRESE) per il tempo necessario alla conclusione del procedimento stesso, saranno poi conservati agli atti dell'Archivio generale della Giunta regionale per il periodo di legge previsto per questa tipologia di documenti della pubblica amministrazione.

Responsabile del Trattamento:

1. Organismo Intermedio (Sviluppo Toscana S.p.A.) nella persona del Direttore Generale protempore, domiciliato per la carica presso la sede legale di Firenze - viale Matteotti n. 60 cap 50132 Città Firenze.

Ogni richiesta relativa all'accesso ai dati personali, alla rettifica degli stessi, alla limitazione o alla cancellazione se incompleti, erronei o raccolti in violazione della legge, nonché l'opposizione al loro trattamento per motivi legittimi, dovrà essere inoltrata al Responsabile della protezione dei dati (urp_dpo@regione.toscana.it < <mailto:rpd@regione.toscana.it> >/).

Ogni reclamo avverso il trattamento potrà essere proposto al Garante per la protezione dei dati personali, seguendo le indicazioni riportate sul sito dell'Autorità: (<http://www.garanteprivacy.it/web/guest/home/docweb/-/docwebdisplay/docweb/4535524>).

10.2 Responsabile del procedimento, informazioni e contatti

Ai sensi della Legge n. 241/1990 e della L.r. n. 40/2009 il Responsabile del procedimento è il Dirigente del Settore Politiche di Sostegno alle Imprese Ing. Angelo Marcotulli.

Il diritto di accesso²⁵ viene esercitato, mediante richiesta motivata scritta nei confronti del Settore Politiche Politiche di Sostegno alle Imprese con le modalità di cui alla DGR 2 ottobre 2017, n. 1040;

Qualsiasi informazione relativa al bando e agli adempimenti ad esso connessi può essere richiesta al seguente indirizzo di posta elettronica: **custodimontagna@sviluppo.toscana.it**

10.3 Disposizioni finali

L'accettazione del finanziamento da parte del beneficiario costituisce accettazione della propria inclusione nell'elenco delle operazioni pubblicato ai sensi del Regolamento (CE) 1303/2013 art. 155, paragrafo 2.

Ai fini del bando, tutte le comunicazioni alle imprese beneficiarie verranno effettuate tramite Posta Elettronica Certificata (PEC), ivi compresa la comunicazione degli esiti della valutazione delle domande.

Analogamente, tutte le comunicazioni ufficiali all'Amministrazione regionale da parte di beneficiari che hanno presentato domanda (ad es., comunicazioni di varianti, richieste proroghe, ecc.) dovranno essere effettuate tramite PEC. A tal fine, le imprese partecipanti dovranno dotarsi di una propria casella PEC inserendone i riferimenti nella procedura online di presentazione della domanda definitiva.

Il Responsabile del procedimento si riserva la possibilità di integrare o modificare il presente bando, per effetto di prescrizioni comunitarie e nazionali intervenute entro il termine per l'invio delle domande di contributo. In tal caso, il Responsabile del procedimento pubblica sul BURT le modifiche intervenute e comunica le modalità per l'integrazione delle domande.

Per quanto non espressamente previsto dal presente bando si applicano le norme comunitarie, nazionali e regionali vigenti, nonché le disposizioni dei piani e programmi regionali di riferimento settoriale.

L'Amministrazione regionale si riserva di applicare eventuali norme di riferimento subentranti in materia di aiuti, in relazione a nuovi orientamenti comunitari.

²⁵Di cui agli artt. 22 e segg. della Legge n. 241/1990 e agli artt. 5 e segg. della L.r. n. 40/2009.

11. RIFERIMENTI NORMATIVI

Atti normativi comunitari, nazionali e regionali, unitamente alle principali disposizioni di attuazione, di riferimento per l'applicazione del bando.

UNIONE EUROPEA

RACCOMANDAZIONE della Commissione n. 361 del 06-05-2003 relativa alla Definizione delle microimprese, piccole e medie imprese

REGOLAMENTO (CE) n. 794/2004, della Commissione, del 21-04-2004 recante disposizioni di esecuzione del Reg. n. 659/1999

REGOLAMENTO (CE) 29/10/2012 N. 1268/2012, recante le modalità di applicazione del regolamento (UE/EURATOM) N. 966/2012 del Parlamento Europeo e del Consiglio che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Europa;

Regolamento (CE) n. 651/2014, della Commissione, del 17-06-2014 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli artt. 107 e 108 del Trattato (regolamento generale di esenzione per categoria1/2013

REGOLAMENTO (UE) n. 1407/2013, della Commissione, del 18- dicembre 2013 relativo all'applicazione degli artt. 107 e 108 del Trattato agli aiuti d'importanza minore ("de minimis")

REGOLAMENTO (UE) N. 1408/2013 DELLA COMMISSIONE del 18 dicembre 2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis» nel settore agricolo

NAZIONALE

REGIO DECRETO 16-03-1942, n. 267 "Disciplina del fallimento, del concordato preventivo, dell'amministrazione controllata e della liquidazione coatta amministrativa"

DECRETO LEGGE 12-09-1983, n. 463, convertito in legge 11 novembre 1983, n. 638 "Misure urgenti in materia previdenziale e sanitaria e per il contenimento della spesa pubblica, disposizioni per vari settori della pubblica amministrazione e proroga di taluni termini"

LEGGE 19-03-1990, n. 55 "Nuove disposizioni per la prevenzione della delinquenza di tipo mafioso e di altre gravi forme di manifestazione di pericolosità sociale"

LEGGE 07-08-1990, n. 241 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi"

D.M. Tesoro 22-04-1997 "Attuazione dell'art. 56, comma 2, della Legge 06-02-1996 n. 52 recante atto di fidejussione per gli anticipi delle quote di cofinanziamento nazionale degli interventi di politica comunitaria"

D.M. Lavoro e Previdenza Sociale 09-05-1997 "Efficacia della garanzia fideiussoria di cui al decreto ministeriale 22-04-1997 di attuazione dell'art. 56, comma 2, della Legge 06-02-1996 n. 52 recante atto di fidejussione per anticipi delle quote di cofinanziamento nazionale degli interventi di politica comunitaria"

LEGGE 27-12-1997, n. 449 "Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica" art. 24, commi 32, 33 e 36 (Disposizioni in materia di riscossione)

D.Lgs. 31-03-1998, n. 123 "Disposizioni per la razionalizzazione degli interventi di sostegno pubblico alle imprese"

D.Lgs. 10-03-2000, n. 74 "Nuova disciplina dei reati in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto, a norma dell'articolo 9 della legge 25 giugno 1999, n. 205"

D.P.R. 28-12-2000, n. 445 "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa"

D.Lgs. 08-06-2001, n. 231 "Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica"

D.P.R. 14-11-2002, n. 313 "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di casellario giudiziale, di anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato e dei relativi carichi pendenti"

D.Lgs. 10-02-2005, n. 30 "Codice della Proprietà Industriale"

D.Lgs. 07-03-2005, n. 82 "Codice dell'Amministrazione Digitale"

D.M. Attività Produttive 18-04-2005 "Adeguamento alla disciplina comunitaria dei criteri di individuazione delle PMI"

D.M. MIUR 06-12-2005 "Modifica al D.M. n. 593/2000 - Nuova definizione comunitaria di piccola e media impresa"

D.P.C.M. 23-05-2007 "Disciplina delle modalità con cui è effettuata la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, concernente determinati Aiuti di Stato, dichiarati incompatibili dalla Commissione europea"

D.M. MIUR 02-01-2008 "Adeguamento delle disposizioni del DM 08-08-2000, n. 593, alla Disciplina comunitaria sugli aiuti di Stato alla ricerca, sviluppo ed innovazione, di cui alla Comunicazione 2006/C323/01 - Nota esplicativa del 15-05-2008"

D.Lgs. 09-04-2008, n. 81 "Attuazione dell'art. 1 della L. n. 123/2007 in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro" (Infortuni sul Lavoro)

D.P.R. 03-10-2008, n. 196 "Regolamento di esecuzione del regolamento (CE) n. 1083/2006 recante disposizioni generali sul fondo europeo di sviluppo regionale, sul fondo sociale europeo e sul fondo di coesione "

D.Lgs. 27-01-2010, n. 39 "Attuazione della Direttiva 2006/43/CE del Parlamento e del Consiglio relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati"

D.Lgs. 06-09-2011, n. 159 "Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia"

DIRETTIVA del Ministro della P.A. e della semplificazione n. 14/2011 del 22-12-2011 "Adempimenti urgenti per l'applicazione delle nuove disposizioni in materia di certificati e dichiarazioni sostitutive di cui all'art. 15 della Legge 12-11-2011 n. 183"

D.L. 24-01-2012, n. 1 "Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività" (c.d. Decreto Cresci Italia) convertito con modificazioni dalla L. 24/03/2012, n. 27

D.L. 07-05-2012, n. 52 "Disposizioni urgenti per la razionalizzazione della spesa pubblica, convertito con modificazioni dalla L. 06/07/2012, n. 94"

LEGGE 06-11-2012, n. 190 "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione"

DELIBERA. 14-11-2012 - AUTORITA' GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO - "Regolamento di attuazione dell'articolo 5-ter del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, così come modificato dall'art. 1, comma 1-quinquies, del decreto-legge 24 marzo 2012, n. 29, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 maggio 2012, n. 62"

D.M. Lavoro e Politiche Sociali 13-03-2013 "Certificazione dei crediti e rilascio del DURC – primi chiarimenti"

D.Lgs. 14-04-2013, n. 33 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione delle informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni"

Circ. INPS del 21-10-2013, n. 40 "Chiarimenti sul rilascio anche in presenza di debiti previdenziali e/o assicurativi"

DECRETO 20 -02- 2014, n. 57 – MEF-MISE "Regolamento concernente l'individuazione delle modalità in base alle quali si tiene conto del rating di legalità attribuito alle imprese ai fini della concessione di finanziamenti"

D.L. 20-03-2014, n. 34, convertito dalla L. 16-05-2014 "Semplificazioni in materia di Documento Unico di Regolarità Contributiva"

D.M. 30-01-2015 "Semplificazione in materia di documento unico di regolarità contributiva (DURC)"

LEGGE 22-05-2015, N. 68 "Disposizioni in materia di delitti contro l'ambiente"

L. n. 208 del 28-12-2015 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2016)"

D.Lgs. 18-04-2016, n. 50 "Codice dei contratti pubblici"

D.Lgs. 12-05-2016, n. 75 "Attuazione della decisione 2009/316/GAI che istituisce il Sistema europeo di informazione sui casellari giudiziari (ECRIS), in applicazione dell'articolo 11 della decisione quadro 2009/315/GAI.

DELIBERA 13-07-2016 - AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO - "Modifiche al regolamento attuativo in materia di rating di legalità".

D.Lgs. 25-05-2016, n. 97 "Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della legge 6 novembre 2012, n. 190 e del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, ai sensi dell'articolo 7 della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche"

REGIONE TOSCANA

DELIBERA G.R. n. 1058 del 01-10-2001 "Direttiva per l'applicazione delle disposizioni in materia di semplificazione della documentazione amministrativa di cui al D.P.R. 28-12-2000 n. 445"

L.r. 26-01-2004, n. 1 del "Promozione dell'amministrazione elettronica e della società dell'informazione e della conoscenza nel sistema regionale. Disciplina della "rete telematica regionale Toscana"

L.r. 13-07-2007, n. 38 "Norme in materia di contratti pubblici e relative disposizioni sulla sicurezza e regolarità del lavoro"

DELIBERA G.R. n. 1019 del 01-12-2008 "POR CReO 2007-2013 Fesr. Asse 1.Modalità di valutazione programmi di investimento in ricerca, sviluppo e innovazione (RSI).Orientamenti agli Uffici regionali."

L.r.27-04-2009, n. 20 "Disposizioni in materia di ricerca e innovazione"

L.r. 23-07-2009, n. 40 "Norme sul procedimento amministrativo, per la semplificazione e la trasparenza dell'attività amministrativa"

L.r. 05-10-2009, n. 54 "Istituzione del sistema informativo e del sistema statistico regionale. Misure per il coordinamento delle infrastrutture e dei servizi per lo sviluppo della società dell'informazione e della conoscenza"

L.r. 27-12-2011, n. 68 "Norme sul sistema delle autonomie locali"

DECISIONE G.R. n. 3 del 23-07-2012 "Indirizzi agli uffici in merito alla copertura fideiussoria sugli anticipi sui contributi. Indicazioni generali in merito ai soggetti fideiubenti - L.r. 35/2000"

DECISIONE G.R. n. 36 del 30-07-2012 "Indirizzi agli Uffici Regionali in merito ai casi di fallimento o altre procedure concorsuali per imprese sovvenzionate - POR CReO FESR 2007-2013"

DELIBERA G.R. n. 359 del 20-05-2013 "Definizione delle soglie di rimborso a favore della Regione Toscana da parte delle imprese in caso di rinuncia o revoca dei contributi, ai sensi della L.r. 20-03-2000 n. 35, art. 9, comma 3 sexies"

DECISIONE G.R. n. 4 del 07-05-2014 "Direttive per la definizione della procedura di approvazione dei bandi per l'erogazione di finanziamenti"

DELIBERA G.R. n. 917 del 27-10-2014 "Definizione del tasso d'interesse da applicare alle revoche di contributi concessi ai sensi della L.r. n. 35/2000"

L.r. 07-01-2015, n. 1 "Disposizioni in materia di programmazione economica e finanziaria regionale e relative procedure contabili. Modifiche alla L.r. 20/2008"

DECISIONE G.R. n. 4 del 25-10-2016 "Decisione di Giunta relativa all'obbligo di sospendere i contributi regionali alle imprese in caso di reati in materia di lavoro"

DELIBERA G.R. n. 240 del 20-03-2017 "POR-FESR 2014-2020. Estensione del Programma ai liberi professionisti"

DECISIONE G.R. n. 4 del 09-05-2017 "L.r. n.35/2000. Procedure concorsuali ex R.D. n. 267/1942. Individuazione delle modalità operative e delle azioni da attivare nei confronti di imprese beneficiarie di concessioni, sovvenzioni, contributi, vantaggi economici ai sensi dell'art. 12 della L. 241/1990"

L.r. 05-06-2017, n. 26 "Disposizioni in materia di diritto di accesso, di pubblicità e trasparenza per consiglieri regionali, assessori e organi di garanzia. Modifiche alla L.r. 40/2009 ed alla L.r. 55/2014"

DELIBERA G.R. n. 990 del 18-09-2017 "L.r. 35/2000, art. 9, comma 3 sexies. Definizione di nuovi importi da applicarsi alle imprese quale rimborso forfetario delle spese nel caso di rinunce o provvedimenti di revoca di importi pari o inferiori a euro 5000,00"

DELIBERA G.R. n. 1040 del 02-10-2017 "Adozione dei provvedimenti organizzativi in ordine all'accesso ed alla conoscenza dei dati e dei documenti amministrativi della Regione Toscana di cui alla L.r. 26/2017. Revoca della DGR 726/2011"

L.r. 12-12-2017, n. 71 "Disciplina del sistema regionale degli interventi di sostegno alle imprese"

L R 01-02-2022 n. 4 "Custodi della montagna toscana. Disposizioni finalizzate a contrastare lo spopolamento e a rivitalizzare il tessuto sociale ed economico dei territori montani"

DGR n. 933 del 1/8/2022 "L.r. n. 4 del 1 marzo 2022 "Custodi della montagna toscana. Disposizioni finalizzate a contrastare lo spopolamento e a rivitalizzare il tessuto sociale ed economico dei territori montani". Provvedimento attuativo degli artt. 2 e 3"- come integrata da DGR n. 975 del 8/8/2022